



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco

Prot. N. 5274 del 07.11.2023

Alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

e p.c.,

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
MITE@pec.mite.gov.it

al Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del
Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud Sardegna e
Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it

all'Assessorato della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Al Comune di Sanluri
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

Al Comune di Sardara
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

OGGETTO: [ID: 10105] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Proponente: Marte S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto ONNIS MAURIZIO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/~~Ente/Società/Associazione~~

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

OGGETTO: [ID: 10105] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Proponente: Marte S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

*Progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru, da parte di Marte S.r.l. (Gruppo ENEL con sede in Via Regina Margherita n. 125 – Roma)

PREMESSA

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio.

Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all'habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l'Amministrazione esprime profonda contrarietà all'intervento.

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostante, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo

pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che **il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente**, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto.

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti "...in base alla normativa di riferimento.....ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprime nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti..." (cfr.Tar Firenze Sez.II20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata.

Ed in tal senso si è pur pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito *"... Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette"*, nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ..."*. (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).

MOTIVI

Con avviso del 17 ottobre 2023, codice elaborato MASE-2023-0165887 è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto di realizzazione di un impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione,

sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru., da parte della Società Marte S.r.l. (con sede legale in Roma, Via Regina Margherita, 125 – Gruppo ENEL), come da documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10069/14827>), trattandosi di progetto che rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto *“compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominata impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”, nonché “tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.*

Il progetto è localizzato nei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru (SU) e prevede:

- *l'installazione di 12 nuovi aerogeneratori, in linea con gli standard più alti presenti sul mercato, per una potenza installata pari a 72 MW;*
- *l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico, in linea con gli standard più alti presenti sul mercato, per una potenza installata pari a 35 MW;*
- *la realizzazione delle fondazioni per gli aerogeneratori in progetto;*
- *la realizzazione di piazzole di montaggio, di nuovi tratti di viabilità e l'adeguamento della viabilità esistente, al fine di garantire l'accesso per il trasporto degli aerogeneratori;*
- *la realizzazione di una stazione di trasformazione nel comune di Sanluri per la connessione alla rete di trasmissione nazionale RTN a 150 kV, condivisa a più produttori; la sottostazione sarà collegata in antenna con cavo in alta tensione alla futura Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV “Ittiri – Selargius”.*
- *la connessione degli aerogeneratori alla stazione tramite cavidotti interrati a 33 kV;*
- *il sistema di accumulo elettrochimico detto tecnicamente BESS (Battery Energy Storage System) sarà composto da blocchi di batterie a ioni di Litio (Li-Ion), che rappresentano la soluzione maggiormente utilizzata per l'integrazione delle tecnologie rinnovabili con la rete, grazie alla loro alta efficienza, modularità, flessibilità e reattività; il sistema di batterie installato avrà una potenza complessiva pari a 35 MW, e sarà composto da 10 blocchi da 3,5 MW ciascuno, con una capacità di stoccaggio di energia complessiva pari a 280 MWh.*
- *l'utilizzo temporaneo, attraverso opportuni adeguamenti, di aree per il Site Camp e per lo stoccaggio temporaneo (Temporary Storage Area).*

Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente*

a: *Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma*”, ma per quanto emerge dall’esame della relativa documentazione presente numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

VIABILITÀ

La Relazione viabilità accesso di cantiere, codice elaborato GRE.EEC.R.99.IT.W.17279.00.089.00 riporta, tra le criticità rilevate, il peso dei veicoli (§ 4.1.1) e la larghezza strade (§ 4.2.3), oltre alla presenza di ulteriori vincoli plano-altimetrici presenti lungo il percorso di accesso all’area di progetto (quali raggi di curvatura, pendenze...) ed ostacoli quali ponti, rotonde e centri abitati.

In particolare la relazione cita: *“Il peso del convoglio è un elemento critico nell’individuazione del percorso; nel caso specifico i carichi utilizzati sono di massimo 13 ton per asse, come richiesto dagli enti proprietari delle strade.”* ed ancora *“[...] il carico eccessivo potrebbe portare a rottura di queste ultime.”*

Per quanto riguarda la larghezza stradale si legge: *“Ai fini di garantire sufficiente spazio di manovra al convoglio, è necessario che la pista rispetti una larghezza minima di 7 m.”* ed infatti, in riferimento alla viabilità di accesso all’Aerogeneratore V06 (in territorio di Villanovaforru) la relazione riporta: *“Successivamente alla rotonda mostrata in Figura 5-46, la carreggiata presenta una sola corsia con una larghezza variabile in diversi tratti del percorso dai 3,70 metri ai 3,90 metri. Saranno necessarie opere di ingegneria civile per consentire il transito dei mezzi (vedi focus 12). Inoltre è richiesto l’utilizzo del “Puller” in trazione e in frenata per la presenza di pendenze che superano il 17% in vari tratti del percorso.”*

I previsti adeguamenti alla viabilità di accesso al parco eolico quali gli allargamenti delle carreggiate, la demolizione di muretti a secco, la realizzazione di nuovi tratti stradali e spazi di manovra, il passaggio dei mezzi, seppur in parte di carattere “temporaneo” e quindi soggetti a “ripristino”, determineranno uno stravolgimento del territorio.

Peraltro le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l’entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, risulta assente la previsione di una preventiva verifica della capacità portante, mediante specifiche prove di carico con piastra .

Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto.

IMPATTO ACUSTICO, SHADOW-FLICKERING E DISTANZA DAI FABBRICATI

La relazione di impatto acustico (codice elaborato GRE EEC_K_26_IT_W_17279_00_019_00) riporta: *“I comuni di Sardara e Sanluri hanno adottato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio, quindi i limiti di emissione ed immissione saranno definiti dalle classi assegnate. [...] Il Comune di Villanovaforru invece non ha ancora adottato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio, per cui abbiamo la situazione riportata nella seguente figura. si applicano al caso in esame i limiti di accettabilità stabiliti all’art. 6 del D.P.C.M. 1°Marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno). [...] La zona destinata ad ospitare gli aerogeneratori è del tipo Tutto il territorio nazionale, con limite diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A).*

Eppure deve evidenziarsi che a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell’impatto acustico dell’opera, **con Deliberazione del C.C. n. 38 del 02.11.2006 il Comune di Villanovaforru provvedeva ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.**

In particolare il PCA, nelle relative NTA, riporta per le aree di tipo misto (Classe III) in cui sono comprese le zone agricole interessate dall'intervento, i seguenti limiti di accettabilità:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I	- aree particolarmente protette	45	35
II	- aree prevalentemente residenziali	50	40
III	- aree di tipo misto	55	45
IV	- aree di intensa attività umana	60	50
V	- aree prevalentemente industriali	65	55
VI	- aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I	- aree particolarmente protette	50	40
II	- aree prevalentemente residenziali	55	45
III	- aree di tipo misto	60	50
IV	- aree di intensa attività umana	65	55
V	- aree prevalentemente industriali	70	60
VI	- aree esclusivamente industriali	70	70

Quindi è evidente che **i limiti suddetti sono inferiori rispetto a quelli considerati in fase di Studio di impatto acustico e pertanto lo stesso è da ritenersi non attendibile.**

La Relazione di impatto acustico individua inoltre *una serie di ricettori, che possono essere coinvolti nelle emissioni sonore prodotte dalle turbine eoliche. Tra i ricettori individuati, ai fini della valutazione delle immissioni di rumore, sono stati considerati: i ricettori con destinazione d'uso abitativo, più vicini agli aerogeneratori di progetto. Questa scelta è sicuramente la più cautelativa. Dalla valutazione sono stati esclusi edifici non agibili.*

Anche la Relazione sugli effetti shadow-flickering (codice elaborato GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.018.00), allo scopo di valutare l'impatto indotto sugli edifici da parte dell'impianto eolico in progetto, individua *i ricettori potenzialmente sensibili presenti in un'areale corrispondente all'involuppo delle aree buffer circolari di raggio pari a 10 volte il diametro del rotore (nel caso in esame 1700 m) del modello di aerogeneratore previsto in progetto (Diametro pari a 170 m).*

Tuttavia in entrambe le analisi condotte (shadow-flickering e impatto acustico) appare del tutto superficiale lo studio condotto su tali ricettori. Non si rilevano infatti le distanze tra gli stessi e gli aerogeneratori, né si evince il conseguente rispetto delle prescrizioni dettate dalle normative di riferimento.

Non vi è poi traccia del rispetto delle distanze imposte dalla D.G.R. RAS n.59/90 2020 e s.m.i. recante: "Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna" e segnatamente dal punto 4.3.3 "Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali" che prevede:

"Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:

- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);
- 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;
- 700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR."

AREE PERCORSE DAL FUOCO

In relazione alle aree percorse da incendi, le stesse sono individuate sia all'interno della Relazione Tecnica descrittiva del progetto (codice elaborato GRE_EEC_R_25_IT_W_17279_00_010_00) che nella tavola di progetto (codice elaborato GRE_EEC_X_26_IT_W_17279_00_062_00).

Ad ogni buon conto, anche a tali fini, questo Ente ha provveduto a richiedere al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022, già individuate dagli agenti della Stazione Forestale di Sanluri, competente per territorio e non ricomprese nelle attuali mappe disponibili sul portale Sardegna Mappe (http://www.sardegnameoportale.it/webgis2/sardegnameppe/?map=aree_tutelate), alle quali la Tavola in argomento fa riferimento. Alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, si ritiene quindi che le aree individuate in progetto siano da ritenersi vincolate ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI

La Relazione sulla valutazione risorsa eolica ed analisi di producibilità (codice elaborato GRE_EEC_R_11_IT_W_17279_00_015_00), riporta:

"La presente relazione costituisce il documento sulla valutazione della risorsa eolica e sull'analisi di producibilità riguardante i nuovi aerogeneratori che sono previsti in sito."

A tal proposito e anche in relazione alle interferenze di carattere progettuale si ritiene che **l'analisi del progetto nella sua interezza debba essere effettuata in una valutazione complessiva che abbia ad oggetto la considerazione e lo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) e che interessano direttamente il territorio e l'Amministrazione Comunale di Villanovaforru**, ossia:

Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Codice procedura ID_VIP/ID_MATTM 9713. Società Proponente Asja Serra S.r.l.

1. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). – Codice Procedura 9789. Società Proponente ENGIE TREXENTA S.r.l.
2. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Codice Procedura 9984. Società Proponente SORGENIA RENEWABLES S.r.l.;
3. Progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Codice Procedura 10105. Società Proponente Marte S.r.l.;

Nel caso specifico, l'aerogeneratore identificato come V06 di cui al progetto in esame proposto dalla Società Marte Srl, si sovrappone all'aerogeneratore identificato come WTG07 di cui al progetto denominato "Marmilla" e proposto dalla Società Engie Trexenta S.r.l..

Peraltro specificatamente per quanto concerne quest'ultimo progetto deve darsi atto che è già intervenuto il parere *fortemente negativo* della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Ministero della Cultura-12.07.2023, come da allegato 6 che si trasmette, alla quale evidentemente anche in questa sede si fa pieno ed integrale riferimento. Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263), poiché in difformità si realizzerebbe un'elusione della disciplina normativa applicabile al caso di specie, come pur riaffermato dalla giurisprudenza consolidata in materia di violazione della disciplina urbanistica, sia in materia amministrativa sia sotto il profilo delle connesse responsabilità penali.

Peraltro sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

AMBITI TUTELATI

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Sardara di altri siti rilevanti quali la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007), mentre nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.

Non solo deve peraltro evidenziarsi l'assenza della "Relazione Archeologica" (codice elaborato GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.029) e dei relativi allegati, tra la documentazione disponibile per la consultazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tale documento, più volte citato sia nella Relazione Tecnica Descrittiva che all'interno della Relazione Paesaggistica e compatibilità (codice elaborato GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.028) parrebbe considerare il "potenziale" delle aree e il conseguente rischio relativo all'opera. Entrambe le Relazioni riportano: ***Per grado di potenziale archeologico si intende il livello di probabilità che nell'area interessata dall'intervento sia conservata un qualunque tipo di stratificazione archeologica. Il Potenziale Archeologico si definisce quindi come la probabilità, in relazione a un determinato contesto territoriale, che esistano resti archeologici conservati.***

In particolare tale potenziale archeologico è descritto come *"[...] predittivo, il cui valore può essere ricavato da uno studio approfondito del territorio, ovvero dopo aver acquisito e analizzato dati storico-archeologici, paleoambientali, geomorfologici, relazioni spaziali fra i siti, toponomastica e fonti orali, per citare alcuni fra i più importanti.*

Il Rischio Archeologico relativo è invece ipotizzato mettendo in relazione il Potenziale Archeologico, quindi la tipologia dell'insediamento antico, e la tipologia dell'intervento progettuale e si definisce come la probabilità che un dato intervento o destinazione d'uso previsti per un ambito territoriale vadano a intercettare depositi archeologici. Per determinare il rischio archeologico occorre quindi disporre dei dati sul Potenziale Archeologico e farli interagire con quelli relativi al fattore di trasformazione del territorio, al fine di ottenere un modello predittivo del rischio che questi interventi comporteranno sulla conservazione dei resti archeologici.

Sembrirebbe, tuttavia, che lo studio VPIA, stando a quanto accennato nella Relazione Tecnica Descrittiva e in quella Paesaggistica, sia stato frutto di analisi di foto aeree o satellitari e di ricognizione diretta al suolo. Si legge infatti: *"La ricognizione diretta sul campo è stata effettuata seguendo una metodologia canonica nelle attività di surveys archeologici con l'utilizzazione di sistemi e strumenti in grado di consentire la completezza e validità della ricerca.*

Nel caso specifico l'obiettivo di una copertura uniforme dell'area in oggetto di studio è stato raggiunto attraverso una ricognizione definita "sistematica" dove con questo termine si intende un'ispezione diretta di porzioni ben definite di territorio realizzata in modo da non tralasciare nessuna zona rientrante nel contesto indagato. Dal punto di vista metodologico questo scopo è stato raggiunto suddividendo il territorio in Unità di

Ricognizione (UR) individuabili sulle carte (UR) che sono state percorse, dove la vegetazione lo ha consentito, alla ricerca di manufatti e altre tracce di siti archeologici.”

Ma le 41 UR (unità di ricognizione) di cui si fa cenno nelle Relazioni, e riportate dalla Figura 3-9 alla Figura 3-13, ricadono per la maggior parte all'interno della fascia “a visibilità nulla” o “scarsa” (ovvero NON è stato possibile effettuare la ricognizione), eppure ed in ogni caso il rischio potenziale e relativo vengono stimati come medio/alto per quasi la metà delle UR.

Si legge inoltre:

“Nell’analisi contenuta nell’elaborato GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.029 - Relazione archeologica, l’indicazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio relativo all’opera ha riguardato esclusivamente le aree interessate dagli aereogeneratori e le loro piazzole per un’area di buffer di 200 m intorno agli stessi e il tracciato dei cavidotti MT e AT per un’area di buffer di 50 m. Il grado di rischio archeologico è stato definito utilizzando il criterio della “interferenza areale” delle strutture in progetto con le tracce archeologiche individuate o ipotizzate sulla base dell’analisi incrociata di tutti i dati raccolti nelle diverse attività realizzate.”

A tal proposito si ricorda che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una **“fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”**. Successivamente, con l’art.47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici.**

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l’area.**

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Pur compresa nell’elenco degli elaborati di progetto, si segnala anche l’assenza del Piano Particellare Descrittivo (codice elaborato GRE_EEC_L_99_IT_W_17279_00_035_00) tra la documentazione disponibile per la consultazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Dall’analisi del Piano Particellare Grafico (codice elaborato GRE_EEC_D_25_IT_W_17279_00_037_00) è tuttavia evidente che il progetto comprenda molteplici particelle intestate al Comune di Villanovaforru, e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:

art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del * Thyrranian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tusciana Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del * SA.CO.I. 3, l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre * il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW.

Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico "terrestre" isolano, con l'interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti (cfr. dati Terna : 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente "*... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse " (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti*

possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di interscambio dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture"

(par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541) .

Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, nonostante non interessi del tutto direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Carta IGM dei siti archeologici

Allegato 4 - Catalogo dei siti archeologici

Allegato 5 – Delibera C.C. n. 38 del 02.11.2006 – Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.

Allegato 6 - Parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Ministero della Cultura-12.07.2023

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data

Villanovaforru, 07/11/2023

Il dichiarante

Maurizio Onnis


(Firma)

ONNIS
MAURIZIO
07.11.2023
18:24:42
GMT+01:00



VILLAMAR

CARTA D'ITALIA - SCALA 1 : 25 000
FOGLIO N° 539 SEZ. II - VILLAMAR



8°39'00"E
488°00'00"N

CATALOGO DEI SITI ARCHEOLOGICI

CENSITI NEL TERRITORIO DI VILLANOVAFORRU

1. Villanovaforru, Genna Maria. Insediamento rurale con nuraghe e villaggio nuragico (39° 38' 04.5² N, 008° 51' 15.7² E); Foglio 4, mapp. 9-10. Le indagini di scavo hanno avuto inizio nel 1969 e si sono protratte fino ai primi anni '90 sotto la direzione di Enrico Atzeni con la collaborazione di Ubaldo Badas e Mauro Perra. Un primo insediamento del Bronzo Medio è stato rimaneggiato e ricoperto dalle strutture dell'insediamento nuragico vero e proprio (XIV sec. a. C.), caratterizzato da una struttura trilobata munita di rifascio e circondata da una ulteriore cinta muraria munita di torri in aggetto. Fra la fine dell'XI ed il X sec. a. C., un episodio non chiarito in tutte le sue implicazioni causa il crollo delle strutture nuragiche. Successivamente, verso gli inizi del IX secolo a. C., le murature residue dell'antemurale e i resti dell'aggregato capannicolo coevo al nuraghe sono ricoperti dai muri di un abitato della Prima età del Ferro. Alla fase di vita intensa di questa comunità nuragica succede un violento incendio (fine IX sec. a. C.) testimoniato dalla carbonizzazione delle coperture lignee e dai muri arrossati delle case. Gli scavi hanno documentato un lungo periodo di abbandono del colle di Genna Maria e tracce sporadiche della presenza umana nell'area sud-orientale del villaggio negli strati che coprono l'incendio delle capanne. Fra queste una *pilgrim flask* ed una brocca nuragica d'imitazione fenicia (VIII sec. a. C.). In età punica (IV sec. a. C.), le strutture già collassate della torre centrale e del cortile sono state riutilizzate come luogo di culto dedicato a Demetra e poi Cerere. Tale culto pagano perdura fino al VII secolo d. C. in piena età bizantina.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; U. Badas, *Genna Maria – Villanovaforru (Cagliari). I vani 10/18. Nuovi apporti allo studio delle abitazioni a corte centrale, La Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C.*, Atti del II Convegno di Studi <<Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo>>, Selargius-Cagliari, 27-30 novembre 1986, Cagliari 1987, pp. 133-146; C. Lilliu – L. Campus – F. Guido – O. Fonzo – J. D. Vigne, *Genna Maria. Il deposito votivo del mastio e del cortile*, Cagliari 1993.

2. Villanovaforru, Sa Sedda 'e Maria Usai. Modesto insediamento di età romana (circa 40 are), identificato sulla base della dispersione di materiale archeologico (ceramiche ecc.), scomparso a seguito di intensi lavori agricoli, Foglio 2, mapp. 184, 189, 246.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

3. Villanovaforru, Pinn'e Maiolu. Consistente insediamento di età nuragica, punica, romana e con frequentazione in età medievale e moderna, Foglio 6, mapp. 607, 472, 608, 718, 719, 471, 8, 4, 1 (in parte). La località si trova nell'attuale centro abitato di Villanovaforru, alla sua periferia NNE, compresa tra le quote 330 e 310 slm, ed è estesa 10.000 mq. Sono state effettuate diverse campagne di scavo susseguite dal 1984 e, con diverse interruzioni, proseguite fino al 2001 ("Progetto Marmilla", promosso da Archeologia Viva e sostenuto dall'ESIT e dal Comune di Villanovaforru). Il sito è di grande interesse scientifico e culturale data la sussistenza di un abitato protostorico riferibile ad un nuraghe complesso e ad un villaggio nuragico coevi a quello del non lontano colle di

Genna Maria. Il 12/01/1982 i mappali suddetti sono stati sottoposti a vincolo con decreto ministeriale in base alla legge 1/6/ 1939 n. 1089.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198.

4. Villanovaforru, Piazza Costituzione. Insediamento preistorico del Neolitico Medio (V millennio a.C.) rinvenuto in occasione del rifacimento della pavimentazione della suddetta piazza nel centro storico del paese. L'abitato è caratterizzato dalla dispersione in superficie di schegge e strumenti in ossidiana del Monte Arci e scarsi reperti ceramici.

5. Villanovaforru, Perdu Porcu. Insediamento o tomba di età preistorica (Cultura di Bonannaro, 2300-2000 a. C.) disposto sul pendio collinare del rilievo omonimo esposto a Ovest e poco distante da una sorgente. A seguito delle intense lavorazioni agricole è oggi scomparsa ogni traccia superficiale del sito. Foglio 4, mapp. 123-124-125. In superficie sono state recuperate numerose punte foliate e peduncolate in ossidiana e frammenti fittili riferibili alla suddetta facies del Bronzo Antico isolano.

6. Villanovaforru, Marramutta. Insediamento protostorico collinare riferibile alle fasi iniziali del Bronzo Medio (XVIII-XVII sec. a. C.), Foglio 8, mapp. 132-133. Sulla sommità del rilievo a 385 m slm, si individuano i resti molto degradati di un nuraghe in marna calcarea. Intorno al nuraghe sono stati raccolte ceramiche d'impasto, intonaci d'argilla con impronte straminee, strumenti litici e resti di pasto. Le indagini del Porru in occasione della sua tesi di laurea indicano la presenza di embrici e stoviglie di età romana evidenziando la presenza di un insediamento perdurato fino a quell'epoca.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

7. Villanovaforru, Mori Siliqua. Insediamento con nuraghe di cui si conserva un unico filare di un monotorre del diametro di circa 9 metri, Foglio 10, mapp. 211, 217, 220, 222. Sono stati rinvenuti, in superficie, macinelli di lava basaltica. Intorno al nuraghe sono stati rinvenuti, sparsi sulla superficie di quasi un ettaro, frammenti di embrici e ceramiche di età romana.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

8. Villanovaforru, Prascocca. Vasta area funeraria con rito ad inumazione ed incinerazione, devastata dai clandestini e dai lavori agricoli, utilizzata in età punica e romana dal III sec. a.C. fino ad età imperiale, Foglio 13, mapp. 53. Un intervento d'emergenza a seguito di violazioni ha

consentito lo scavo di alcune tombe ad inumazione di età romana. I reperti sono oggi esposti nel Civico Museo Archeologico “Genna Maria” di Villanovaforru.

9. Villanovaforru, Baccus Simeone. Insediamento protostorico collinare, oggetto di intervento d'emergenza per il recupero di un ripostiglio di bronzi datato al Bronzo Finale (XI-X sec. a. C.), Foglio 16, mapp. 24. All'interno di un vaso sono stati rinvenuti frammenti di lingotti “a pelle di bue” (oxhide ingots), panelle e frammenti vari. I lingotti oxhide analizzati dal Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell'Università di Cagliari e sono compatibili con miniere localizzate nei monti Troodos dell'isola di Cipro.

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 26, pp. 216-218.

10. Villanovaforru, Santu Antiogu. Insediamento protostorico al confine con il territorio del Comune di Sanluri, presso i ruderi della chiesa omonima di S. Antiogu, foglio 16, mapp. 47-48. L'abitato ha restituito frammenti ceramici riferibili a fasi nuragiche comprese fra il Bronzo Medio (XVI sec. a. C.) e la Prima Età del Ferro (X-IX sec. a.C.).

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 28, p. 219.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Medio Campidano

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 02-11-06

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/1995.-

L'anno duemilasei il giorno due del mese di novembre alle ore 12.00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PISTIS MARIANO	P	PILLONI MARIO	P
SURRACCO MARIA GRAZIA	P	CADEDDU LUIGI	A
CADEDDU FRANCESCO	A	TATTI PIERO	P
PUSCEDDU CATERINA	P	TUVERI ALDO	P
FARRIS IGNAZIO	P	PUXEDDU PAOLO	A
BOI LUIGI	P	PUSCEDDU GIOVANNI	P
VACCA GIUSEPPE	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PISTIS MARIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario D.ssa SOTGIU ISABELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/71 del 29.10.2002 (pubblicata sul BURAS del 03.12.2002) ha emanato le "Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale" ai sensi della Legge 26.10.1995, n. 447 - art. 6 - comma 1 - lett. a);
- alla deliberazione sopra citata è allegato il Documento Tecnico col quale vengono indicati i criteri metodologici generali da seguire per la redazione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale;
- nel Documento Tecnico si precisa che la stesura del progetto del Piano di Classificazione Acustica deve essere affidato ad un gruppo di lavoro del quale facciano parte un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto o nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Sardegna istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18.07.2000, ovvero nell'elenco di altra Regione italiana, ed un esperto in pianificazione territoriale;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso recepire la deliberazione n. 34/71 della Giunta Regionale ed in particolare provvedere entro i termini stabiliti nella stessa ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva;
- per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Consiglio Comunale deve deliberare in merito all'adozione della bozza definitiva di zonizzazione di cui sopra entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS della Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che rende esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale;
- le Province, nel caso di Comuni inadempienti, esercitano, in base a quanto disposto dal citato Documento Tecnico, il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario ad-acta e tutte le relative spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale inadempiente;
- il termine per adempiere, inizialmente previsto alla data del 03.03.2004, è scaduto il 03.03.2006, inoltre vi è la possibilità di richiedere alla Provincia una proroga non superiore a novanta giorni;
- con deliberazione n. 5 del 20.01.2004 la Giunta Municipale ha stabilito:
 - a) di inoltrare apposita istanza di finanziamento alla R.A.S. - Ass.to della Difesa dell'Ambiente al fine di reperire la somma necessaria per la stesura del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995;
 - b) di inoltrare istanza alla Provincia di Cagliari tendente ad ottenere una proroga di giorni novanta sulla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del Piano in argomento;
 - c) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva per l'attuazione della procedura selettiva finalizzata all'individuazione del Professionista da incaricare per la stesura del Piano;
- con determinazione n. 61/021/T del 13.02.2004 si è provveduto a conferire all'Ing. Gabriele Lecca di Assemini (CA) l'incarico per la Predisposizione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995 e ad approvare lo schema di convenzione disciplinate l'espletamento dell'incarico;
- in data 17.05.2004 l'Ing. Lecca ha trasmesso a questo Comune la prima bozza degli elaborati previsti;
- in data 12.11.2004 si è tenuta la conferenza di servizi con i rappresentanti dei Comuni limitrofi al fine di raccogliere, attraverso apposito verbale, eventuali osservazioni ed indicazioni in merito alla proposta di zonizzazione acustica del proprio territorio;
- in data 16.11.2004 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa, della relazione tecnica e del verbale della conferenza di servizi di cui sopra alla A.S.L. n. 8 - Presidio Multizonale di Prevenzione;

- la A.S.L. n. 8 – Presidio Multizonale di Prevenzione di Cagliari ha espresso parere favorevole in data 12.01.2005, giusta nota pervenuta in data 17.01.2005, prot. n. 160;
- con deliberazione C.C. n. 2 del 01.03.2005 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto ai sensi della Legge n. 447/1995;
- a termini di legge la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2005 al 07.04.2005;
- in data 03.05.2005 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa e della documentazione a questa allegata alla Provincia di Cagliari;
- la Provincia di Cagliari – Ass.to Ambiente – Settore Ecologia – Centro Monitoraggio Qualità Aria ha espresso parere sfavorevole in data 13.06.2005, nota prot. n. 24997, per l'assenza di alcuni requisiti previsti dalle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 34/71 del 29.10.2002;
- a seguito della pubblicazione nel BURAS n. 32 del 21.10.2005 della deliberazione G.R. n. 30/9 del 08.07.2005, con la quale sono stati emanati i “Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” ai sensi dell'art. 4 della Legge quadro 447/95, abrogando contestualmente le precedenti disposizioni, si è reso necessario adeguare ed integrare la bozza di classificazione acustica precedentemente sviluppata;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 8 del 02.03.2006 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari nella relazione istruttoria datata 08.06.2005;
- la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2006 al 22.04.2006;
- in data 08.03.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto all'A.R.P.A.S. ed ai Comuni limitrofi e che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte dei suddetti Enti;
- in data 31.05.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto alla Provincia di Cagliari – Ass.to Tutela Ambiente – Settore Ecologia e alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico;
- in data 20.07.2006, prot. n. 3072, è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;
- in data 15.09.2006 si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta sia alla Provincia che alla R.A.S.;

VISTO il parere favorevole in conformità alle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 30/9 del 08.07.2005 espresso in data 21.09.2006, nota prot. n. 53555 del 22.09.2006, dalla Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;

CONSIDERATO che il suddetto parere è stato trasmesso dalla Provincia anche alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico, che alla data odierna non ha prodotto osservazioni;

ATTESO che a termini di legge occorre provvedere all'approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale;

CON voti favorevoli n.10, Consiglieri presenti e votanti n. 10;

DELIBERA

1 - di approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Regolamento di attuazione;
- 3) Classificazione acustica territorio comunale – scala 1:10000;
- 4) Classificazione acustica centro abitato – scala 1:2000;
- 5) Classificazione infrastrutturale di trasporto e fasce di pertinenza – scala 1:10000/1:5000;
- 6) Aree acusticamente omogenee – aree di classe II, III, IV – aree di classe I, V, VI – criticità emerse;

2 - di dare atto che il suddetto Piano di Classificazione Acustica entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PISTIS MARIANO

Il Consigliere Anziano
F.to SURRACCO MARIA GRAZIA

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 09-11-06 al giorno 24-11-06, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.vo 28.08.2000 n. 267.

Prot. 899 del 09-11-06

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Addi, 09-11-06

Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa SOTGIU ISABELLA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.87.27

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.262.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9789]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 9789]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9789] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei) - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI (trasporto aerogeneratori dal Porto di Cagliari) - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria paria a 6 MW, denominato "MARMILLA", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: ENGIE TREXENTA S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

f

11/07/2023

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della*

cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”.

VISTO l’allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 25, rubricato “*Verifica preventiva dell’interesse archeologico*”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*”.

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l’art. 41, comma 4, e l’Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all’art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante “*Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche*”.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: “2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti*”.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)*”.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **ENGIE TREXENTA S.r.l.**, con nota prot. n. ETRX27042023-01 del 27/04/2023, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per il **Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria paria a 6 MW, denominato "MARMILLA", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN.**, da localizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei, nella provincia del Sud Sardegna, e con trasporto degli aerogeneratori dal Porto Canale di Cagliari nel comune di Cagliari (CA).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da n. 7 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 6,0 MW, di cui n. 5 nel territorio del comune di Sanluri, n. 1 in quello di Sardara e n. 1 nel territorio del comune di Villanovaforru. L'impianto eolico si sviluppa in un'area, classificata interamente come zona urbanistica "E" (agricola), avente morfologia del suolo di tipo collinare e altimetria variabile tra i 229 m e i 290 m s.l.m., distante circa 2,36 km dal centro urbano di Villanovaforru, 2,36 km dal centro urbano di Sanluri, 3,54 km dal centro urbano di Sardara e 5,25 km dal centro urbano di Furtei. Ciascun aereogeneratore è dotato di n. 3 pale, torre di sostegno tubolare in acciaio e/o in cemento armato con altezza al mozzo di 115 metri, diametro del rotore di 170 metri, altezza complessiva di 200 metri. Le opere civili previste comprendono l'esecuzione dei plinti di fondazione degli aerogeneratori, la realizzazione delle piazzole di montaggio e manutenzione, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto. Sono altresì previsti scavi a sezione obbligata per la realizzazione di cavidotti interrati, per il collegamento elettrico tra i singoli aerogeneratori, tra gli aerogeneratori e la sottostazione di consegna. La soluzione di connessione alla R.T.N., prevede che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una


futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione R.T.N. 380/150 kV di Terna da realizzarsi nel territorio del Comune di Sanluri, a nord-est del centro abitato, da inserire in entra – esce alla linea R.T.N. 380 kV “Ittiri - Selargius”. Più in particolare il progetto di connessione prevede: • elettrodotto in cavo interrato, in media tensione, per il trasferimento dell’energia prodotta dagli aerogeneratori verso la stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV, il cui tracciato interessa, oltre che i territori dei comuni su cui insiste l’impianto eolico, anche il territorio di Furtei; • nuova Stazione di Utenza 30/150 kV; • opere Condivise dell’Impianto di Utenza (Opere Condivise), costituite da sbarre comuni, dallo stallo arrivo linea e da una linea in cavo interrato a 150 kV, condivise tra la Società ed altri operatori, in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione R.T.N. 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV “Ittiri - Selargius”; • nuovo stallo utente da realizzarsi nella nuova stazione elettrica di smistamento (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV “Ittiri - Selargius”. L’intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 229 m e i 290 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di numerosi altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un paesaggio del tutto peculiare. L’areale di studio, nel territorio di Sanluri, Villanovaforru e Sardara, è parte di un territorio rurale dedito all’agricoltura ed all’allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d’acqua o, in taluni casi, nei confini poderali mentre i sistemi forestali, collocati più a Nord dell’area di impianto, occupano in prevalenza i tratti più accidentati e scoscesi. L’areale di studio è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale quali Villanovaforru a 2,36 km; Sanluri a 2,62 km; Sardara a 3,54 km; Lunamatrona a 4,23 km; Collinas a 4,35 km; Furtei a 5,25 km; Villamar a 6,25 km; Pauli Arbarei a 6,68 km; Siddi a 6,70 km. Oltre ai resti dell’infrastrutturazione medievale, sotto l’egida dei Castelli di Sanluri e Monreale, l’area interessata dall’impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall’isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0080436 del 18/05/2023, ha comunicato “... la procedibilità dell’istanza ...” di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell’avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell’istanza di VIA a cura dell’autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 8873 del 23/05/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall’art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 15801 del 22/05/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 9347 del 29/05/2023, con la quale è stato comunicato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR/PNIEC), tra l’altro, quanto segue sul progetto di cui trattasi: “Con riferimento

al progetto di cui trattasi (ID_VIP 9713), si deve evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) che le relative opere previste si collocano, in alcuni casi, in diretta continuità, se non proprio sovrapposizione, con quelle del progetto relativo all'impianto eolico denominato "MARMILLA" della ENGIE TREXENTA S.r.l. (ID_VIP 9789), per il quale è stata di recente trasmessa la comunicazione di procedibilità della relativa istanza di VIA (v. la nota MASE-VA del 18/05/2023):



(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR: ID_VIP 9713 = WTG e cavidotti in VERDE;
ID_VIP 9789 = WTG e cavidotti in ROSSO)

Per quanto sopra, si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica se l'istruttoria del progetto di cui trattasi (ID_VIP 9713) debba essere condotta nel senso di intendere i due progetti come concorrenti e non generanti impatti cumulativi tra le rispettive opere previste ...", senza ricevere alcun riscontro dal medesimo Dicastero;

- d) **Comune di Villanovaforru** nota prot. n. 2669 del 14/06/2023, con la quale sono state presentate le osservazioni nell'ambito del presente procedimento di VIA, rappresentando le qualità storiche, archeologiche e naturali del proprio territorio quale interessato dal progetto di cui trattasi, con evidenziazione degli impatti negativi generati dalla realizzazione delle opere previste, anche con riguardo agli ambiti tutelati paesaggisticamente e ai beni culturali presenti nel territorio, concludendo che "... in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la 'frattura' che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale";

e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 18661 del 19/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, con le quali si rileva, tra l’altro, che: “... In relazione a[gl]i aspetti di natura programmatica: 1. per quanto riguarda le linee guida regionali in materia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 2020 avente ad oggetto “Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”, si osserva che, sulla base dei contributi istruttori pervenuti, in particolare, da parte delle Amministrazioni comunali interessate dall’intervento, del Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA di Cagliari e del Servizio Territorio Rurale Agro Ambiente e Infrastrutture, le opere proposte interessano aree non idonee in quanto l’area di intervento è ricca di siti archeologici, di beni paesaggistici e di notevole interesse culturale. Inoltre, potrebbe esserci un interessamento, non verificabile in modo puntuale sulla base della documentazione disponibile, di aree vincolate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g), del D.lgs. 42/2004. Infine, si segnala che il terreno in agro del Comune di Sanluri distinto in catasto al Foglio 21, mappale 130, è accertato come aperto all’esercizio dell’uso civico e che il tratto di cavidotto MT che attraversa il territorio del Comune di Furtei interferisce con aree servite da infrastrutture gestite dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale; ... In merito agli aspetti progettuali: ... 2.2 si segnala che la Regione Sardegna ha investito, nella Manovra 2023-2025, risorse pari a € 33.579.200 destinate ai comuni per la valorizzazione, tutela e salvaguardia del circuito dei beni archeologici di epoca nuragica. Ciò al fine di rafforzare e sostenere, assieme all’Associazione “Sardegna verso l’Unesco”, il riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica all’interno della ‘World Heritage List’ del patrimonio universale dell’Unesco. Il dossier propone la valorizzazione dell’enorme patrimonio storico e archeologico della Sardegna, rappresentato complessivamente da oltre 10.000 monumenti (tombe dei giganti, pozzi sacri, nuraghi) e la creazione di nuove forme di sviluppo economico ... 2.4 non è stato analizzato l’effetto barriera cumulato sotto il profilo delle limitazioni all[e] operazioni di lotta agli incendi boschivi[;] 2.5 In conclusione, l’impianto ha un altissimo livello di concentrazione e un rilevantissimo impatto territoriale, a livello locale, non mitigabile, in particolare, sulle componenti culturali, naturalistiche e agrarie di un paesaggio rurale di importanza mondiale. I costi di tali impatti non sono stati indagati, il rischio della loro compromissione è altissimo così come il loro valore. Le valenze interferite sono i principali attrattori della domanda turistica delle aree interne. Gli impatti su queste matrici interferiscono sul nuovo modello di sviluppo economico, in crescita, sul quale sono riposte le sole e più stabili opportunità di lavoro delle nuove generazioni. Opportunità sulle quali è ancorata la speranza di limitare e invertire il processo di spopolamento delle aree interne dell’Isola, condizione essenziale per il governo del territorio, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali (gestione delle foreste, dei parchi, della fauna, contenimento del rischio idrogeologico e del fenomeno degli incendi). La desertificazione del paesaggio ha in queste zone una lunga coda di induzione economica e ambientale negativa a livello locale su beni di importanza mondiale che non può essere sottostimata... 4. con riferimento alle criticità connesse al sorvolo dell’area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, si pone l’accento su quanto rilevato in merito dal C.F.V.A. – Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari nel parere di competenza, ovvero che “considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l’assenza di viabilità capillare, richiedono l’intervento di mezzi aerei” ... In relazione agli aspetti di natura ambientale: ... 4. considerata l’ampia area di intervisibilità dell’impianto, si ribadisce che l’impatto generato dall’impianto sul paesaggio si estende su beni paesaggistici di diverse categorie, riguardanti i territori di Sardara, Villanovaforru, Furtei, Villamar, Segariu, Villanovafranca. A meno di 15 km dall’impianto in progetto, inoltre, si trovano i territori di Barumini. Le particolarità di tali beni fanno sì che l’impianto in questione, oltre che prossimo, risulti visibile da tali territori. In relazione a questo aspetto, si evidenzia che nello S.I.A. non sono state individuate idonee misure di mitigazione, né compensazioni paesaggistiche, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi da tali beni, tutelati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 5. rilevato in un raggio di 10 km dall’impianto sono state presentate numerose altre richieste per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, si ritiene che la contestuale realizzazione di tutti gli impianti darebbe luogo a rilevanti impatti cumulativi, generando una trasformazione radicale delle peculiarità del

contesto geografico in cui si inserisce. A tal proposito, si osserva che la Proponente si è limitata nello Studio d'Impatto Ambientale, ad effettuare un'analisi, peraltro piuttosto discutibile, degli impatti cumulativi esclusivamente di natura percettiva, omettendo del tutto l'analisi dell'effetto cumulo con le altre matrici ambientali. Inoltre, come anche segnalato dai Comuni di Villanovaforru e Sanluri, nelle note allegate alla presente, non è stato tenuto in considerazione il fatto che, nella stessa area di intervento, è presente un parco eolico già in esercizio, e che è attualmente in istruttoria di VIA di competenza statale un altro impianto eolico (ID: 9713 - Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona. Proponente: Asja Serra S.r.l.) il cui layout di progetto presenta sovrapposizioni con il progetto in esame. Premesso quanto sopra, alla luce dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A., e tenuto conto dei contributi degli Enti regionali coinvolti e delle posizioni espresse dai Comuni interessati dall'intervento, si ritiene che il progetto, così come proposto, sia singolarmente che, a maggior ragione cumulativamente, comporti impatti, non mitigabili né compensabili, per un territorio, come quello in esame, di grande valore: e ciò, con particolare riferimento alle esternalità negative che un simile progetto determina sul paesaggio, sul tessuto socio-economico esistente, sulle previsioni di sviluppo del territorio, che non può contemplare la presenza di impianti quali quello proposto". Tra i pareri istruttori regionali, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con la comunicazione prot. n. 41079 del 12/06/2023, dichiara che "... si ritiene opportuno segnalare che: • Il progetto prevede la realizzazione di n. 7 tratti di strada ex novo per collegare gli aerogeneratori alla viabilità già esistente, la realizzazione delle relative piazzole di esercizio e l'allargamento delle strade e delle piste esistenti fino al raggiungimento di una larghezza media del piano stradale di m 5, salvo ulteriori allargamenti in corrispondenza delle curve. Le strade esistenti, considerate idonee in progetto, hanno una larghezza media di m 4 e pertanto necessiterebbero di allargamenti almeno fino a m 5, salvo ulteriori allargamenti in corrispondenza di curve strette o incroci mentre le piste esistenti, indicate negli elaborati, sono larghe mediamente m 2,50; in alcuni casi si tratta di semplici sentieri il cui allargamento determinerebbe importanti impatti sul territorio; • gli aerogeneratori WTG02 e WTG05 distano rispettivamente m 650 e m 350 circa dal Nuraghe "Predi Ara", tutelato come bene archeologico in base al Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 82 del 11/05/2016, mentre la pista esistente, che dovrebbe essere allargata, e che collega i due aerogeneratori, dista solo circa m 90 dal Nuraghe citato; • gli aerogeneratori WTG02 e WTG05, come ubicati in progetto, distano soli m 800 da pale eoliche già esistenti; • il tratto di pista, in parte esistente, che dovrebbe essere allargato e che collega WTG03 e WTG06, interseca due corsi d'acqua (Rio Mitza su Canneddu e Rio Melas) vincolati ai sensi del PPR mentre un tratto della stessa pista è inesistente in quanto ridotta a sentiero utilizzato dal bestiame ed ha una pendenza del 20% circa; • il tratto di pista esistente, che collega la viabilità tra la località "Santa Caterina", agro di Sardara, con il tratto di pista del punto precedente e che dovrebbe essere allargato, interseca il Rio Mitza su Canneddu e si snoda per circa 1 km adiacente e parallelo al Rio Melas che, in occasione di precipitazioni abbondanti, diventa un vero corso d'acqua stante la ristrettezza dell'alveo. Infine, considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei";

- f) **Gruppo d'Intervento Giuridico** nota del 09/06/2023, con la quale sono state prodotte le osservazioni sul progetto di cui trattasi nell'ambito del presente procedimento di VIA, concludendo con la richiesta di dichiarare la non compatibilità ambientale delle opere previste;
- g) **LIPU Onlus** nota del 14/06/2023, con la quale sono state prodotte le osservazioni sul progetto di cui trattasi nell'ambito del presente procedimento di VIA, concludendo con la richiesta di dichiarare improcedibile l'istanza di VIA e, in seconda istanza, la non compatibilità ambientale delle opere previste;
- h) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 10349 del 28/06/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'innumerabile numero di beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il predetto parere endoprocedimentale *Allegato A*, pp. 2-3), rappresentando in merito ai relativi impatti negativi generati

dall'impianto industriale in progetto che: "... A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Nella buffer zone di 3 km si riscontrano i seguenti beni culturali dichiarati di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004:

Comune di Sanluri

- Nuraghe nuraghe Predi Ara, vincolo diretto con D.C.R. n. 82 del 11.05.2016, a circa 1426 m WTG01, a circa 660 m WTG02, a circa 1650 m WTG03, a circa 984 m WTG04, a circa 370 m WTG05, a circa 2710 m da WTG06 ...

Comune di Sardara

- Tomba di giganti Perdina 'e Craba, D.M. 24-01-1974 L. 1089/1939 art. 2, 3, a circa 750 m da WTG06, a circa 2130 m WTG01, a circa 1400 m WTG03, a circa 2070 m WTG04, a circa 2700 m WTG05;

- Nuraghe Nuratteddu , Decreto n. 130 del 17.10.2014, a circa 2660 m WTG01, a circa 1340 m da WTG06, a circa 2042 m WTG03, a circa 2730 m WTG04;

- nuraghe Ortu Comidu, vincolo Decreto n. 120 del 12.09.2014, a circa 2455 m da WTG06, a circa 2760 m WTG03;

Comune di Villanovaforru

- Resti di capanne abitative di un complesso nuragico, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 12.01.1982. ex lege 1089/1939, distante circa 2,66 km dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico;

A1 b. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici e da fonti di archivio e bibliografiche

Comune di Sanluri

- Nuraghe Gattus a circa 300 m WTG01, a circa 1460 m WTG02, a circa 816 m WTG03, a circa 1100 m WTG04, a circa 1485 m WTG05, a circa 1920 m da WTG06;

- nuraghe Candela a circa 600 m WTG01, a circa 1500m WTG03, a circa 1776m WTG05, a circa 2611 m da WTG06;

- nuraghe Cuccuru de Su Casu Moiau a circa 870 m WTG01, a circa 1860 m WTG02, a circa 297 m WTG03, a circa 970 m WTG04, a circa 1560 m WTG05, a circa 1244 m da WTG06;

- nuraghe Bruncu 'e Melas a circa 1255 m WTG01, a circa 1510 m WTG02, a circa 730 m WTG03, a circa 260 m WTG04, a circa 1557 m da WTG06;

- nuraghe S. Antioco a circa 2195 m WTG01, a circa 1825 WTG02, a circa 1856 m WTG03, a circa 1230 m WTG04, a circa 1000 m WTG05;

- nuraghe Brunku 'e Cresia a circa 2460 m WTG01, a circa 1890 m WTG02, a circa 2240 m WTG03, a circa 1575 m WTG04, a circa 1190 m WTG05;

- nuraghe Pusceddu a circa 2200 m WTG01, a circa 1075 m WTG02, a circa 2820 m WTG03, a circa 2275 m WTG04, a circa 1720 m WTG05;

- chiesa S. Antiogu Becciu a circa 2037 m WTG01, a circa 1880 m WTG02, a circa 1570 m WTG03, a circa 1030 m WTG04, a circa 1000 m WTG05, a circa 2059 m da WTG06;

- nuraghe Bruncu Masonis Baccas a circa 2440 m WTG02, a circa 2954 m WTG05;

- chiesa S. Antiogu rovine a circa 2197 m WTG02;

- nuraghe Fenu a circa 2900 m circa WTG02;

- nuraghe/recinto/pozzo nuragico Corti Sa perda a circa 2540 m WTG02, a circa 2440 m WTG05;

- area nota per il rinvenimento di tombe romane in loc. Rio Sassuni a circa 2850 m da WTG01, a circa 1775 [m] WTG02, a circa 2850 m WTG04, a circa 2250 m WTG05;

- area di necropoli punico romana Bruncu de Mesu a circa 2200 m WTG01, a circa 1470 m WTG02, a circa 1955 m WTG03, a circa 1280 m WTG04, a circa 770 m WTG05;

- area di insediamento punico romano Sa Ruina Stuppoi a circa 1000 m WTG01, a circa 910 m WTG02, a circa 1035 m WTG03, a circa 390 m WTG04, a circa 350 m WTG05, a circa 2126 m da WTG06;

- Bruncu de Sa Battalla a circa 2847 m WTG02;

- insediamento nuragico Bruncu S'Ollastu (al confine fra Sanluri e Villamar) a circa 2856 m WTG05;

Comune di Sardara

- ruderi chiesa Santa Caterina ruderi circa a circa 1252 m WTG01, a circa 2290 m WTG02, a circa 640 m WTG03, a circa 1025 m da WTG06, a circa 1350 m WTG04, a circa 1955 m WTG05;
- nuraghe Brunzu Marzu a circa 2347 m da WTG06, a circa 2550 m WTG01, 2390 m WTG02,
- nuraghe Pedralba a circa 2650 m WTG01, a circa 2690 m WTG03, a circa 2854 m da WTG06;
- nuraghe Arbicci a circa 540 m da WTG06, a circa 2630 m WTG01, a 1740 m WTG03, a circa 2850 m WTG05;
- nuraghe Sincuri a circa 1770 m da WTG06, a circa 2910 m WTG03;
- insediamento romano Bruncu cresia a circa 1670 m da WTG06, a circa 2910 m WTG03;
- area della necropoli di Acqua Pruna a circa 680 m da WTG06;
- area dell'insediamento romano di Mason'e Oneddu a circa 1440 m da WTG06;
- area del nuraghe Pred'e Piali a circa 2512 m da WTG06;
- area dell'insediamento medioevale di Donigalla a circa 2898 m da WTG06;
- area dell'insediamento nuragico di Corrazzu de Serra a circa 500 m da WTG06.

Comune di Lunamatrona

- Nuraghe sa Lopera, distante circa 1,87 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico;
- Nuraghe Corti Baccas, distante circa 3,00 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico ...

Comune di Villanovaforru

- Nuraghe Marramutta, distante circa 1,98 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico e circa 2196 m dall'aerogeneratore WTG06;
- Nuraghe Mori Siliqua, distante circa 655 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico e a circa 1950 m WTG03, a circa 1990 m WTG04;

A 2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-]** Esaminata la documentazione prodotta e analizzati i dati d'archivio e bibliografici agli atti di questo ufficio, si rileva quanto segue. All'interno della buffer zone di 3 km si riscontra la presenza di diversi i beni immobili dichiarati di interesse archeologico ex artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004. Nel comune di Villanovaforru è presente un aerogeneratore (WTG07), che insiste a solo 655 metri a nord-ovest del sito archeologico di Mori Siliqua. In relazione a questo aerogeneratore, nell'areale di 3 Km sono presenti altri siti archeologici importanti, quali il sito di Pinna 'e Maiolu, dichiarato con D.M. del 12.01.1982. ex lege 1089/1939, che è regolarmente gestito e aperto al pubblico nonché oggetto di progetti di scavo, restauro e valorizzazione. Nel territorio comunale di Sardara è prevista in progetto la realizzazione di un aerogeneratore (WTG07), che ricade a circa 750 m dalla tomba di giganti Perdina 'e Craba, tutelata ai sensi del D.M. 24.01.1974, a circa 1340 m dal Nuraghe Nuratteddu, tutelato ai sensi del decreto n. 130 del 17.10.2014, e a circa 2455 m dal nuraghe Ortu Comidu, tutelato ai sensi del Decreto n. 120 del 12.09.2014. Nel Comune di Sardara il nuraghe Predi Ara, tutelato con D.C.R. n. 82 del 11.05.2016, ricade a circa 1426 m dall'aerogeneratore WTG01, a circa 660 m da WTG02, a circa 1650 m da WTG03, a circa 984 m da WTG04, a circa 370 m da WTG05, a circa 2710 m da WTG06. Si specifica che non è stata rinvenuta la documentazione con le foto simulazioni dai principali siti archeologici. In particolare si fa presente l'urgenza di analizzare le visuali dal nuraghe Genna Maria in quanto, seppur al di fuori dei 3 KM di fascia, è stato inserito nella tentative list dell'Unesco all'interno del progetto sulla civiltà nuragica che concorre al prestigioso riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità.

A 3. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-]** Per questo progetto non è stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 che avrebbe potuto aiutare la progettazione nell'escludere l'impatto sul patrimonio archeologico ancora sepolto e a mitigare la possibilità di impostare opere in aree a rischio archeologico. Tuttavia, considerato che l'impianto ricade in area non idonea ai sensi del d. lgs. 199 del 2021 si ritiene di non chiedere la verifica preventiva dell'interesse archeologico che potrebbe solo aumentare la quantità di patrimonio archeologico presente nel parco eolico in esame. Con le stesse motivazioni, non si richiedono foto simulazioni e visuali dai principali siti archeologici dell'areale.

* MA

A 4. **PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO** [-] Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico, considerata la forte presenza di monumenti archeologici nell'area individuata per le opere, vista la presenza di siti di estremo interesse che insistono nell'area, analizzata l'area di 3 km di distanza dagli aereogeneratori, si comunica che le opere ricadono in area non idonea per l'impianto di parchi eolici ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 199 del 2021 e che pertanto si ritiene che il progetto così come pervenuto non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere negativo".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio rileva che: "... B.1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO** ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] **Assetto ambientale** - Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". La postazione eolica WTG06 lambisce un'area classificata tra le "aree seminaturali" (praterie) di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado ... B.1.2 – Beni Architettonici [-] B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze. Villanovaforru, distanze da WTG07 rispetto alla proiezione della pala: -Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a circa 2,60 km; -Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a circa 2,60 km. [-] Sanluri, distanze da WTG02 rispetto alla proiezione della pala: -Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Storico Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009), a circa 2,60 km; Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006), a circa 2,85 km; -Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961), a circa 2,90 km; -Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009), a circa 2,90 km; -Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011), a circa 3 km; -Antica Casa in via Tuveri n. 8 (D.M. del 04/10/1969), a circa 3,04 km; -Chiesa di N.S. delle Grazie (D.D.R. n. 56 del 31/05/2007), a circa 3,05 km; -Municipio (D.D.R. n. 61 del 16/09/2008), a circa 3,10 km; -Casa Vinci (D.D.R. n. 71 del 16/02/2006), a circa 3,30 km; -Tratto di mura medievali (D.M. del 21/11/1969), a circa 3,40 km; -Ex Mattatoio sede Laboratorio antichi mestieri (D.D.R. n. 60 del 16/09/2008), a circa 3,50 km. B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice. Villanovaforru, distanze da WTG07 rispetto alla proiezione della pala: -Casa Mandis a Villanovaforru, a circa 2,50 km. Sanluri, distanze da WTG02: -Chiesa di San Rocco, a circa 2,75 km; -Edificio sede dell'Unione dei comuni della Marmilla, a circa 2,90 km; -Chiesa di San Sebastiano, a circa 2,95 km rispetto alla proiezione della pala; - Museo Casa del Pane Ex Frantoio Villasanta sede Laboratorio cultura materiale del pane, a circa 3,10 km; - Chiesa di S. Pietro o oratorio della Pietà ed annessa piazza, a circa 3,20 km; - Chiesa di San Martino, a circa 3,50 km. Ed inoltre, le chiese campestri ed i beni culturali extraurbani di, distanze rispetto alla proiezione della pala: -Ruderi della Chiesa Santa Caterina a circa 640 m WTG03; - Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri (ope legis), a circa 950 m da WTG05; -Ruderi della Chiesa di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri (ope legis), a circa 2,15 km da WTG02; -Chiesa campestre di Santa Marina in agro di Villanovaforru (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a circa 2,40 km da WTG07; -Ex Miniera e Laveria di Monreale ed ex Miniera di Perda Lai in agro di Sardara (ope legis), a circa 5,50 km da WTG06; -Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007), a circa 6,2 km da WTG06; nonché tutti i beni culturali ope legis tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.

B.2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO** [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è

conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato. Beni culturali extraurbani, distanze rispetto alla proiezione della pala: -Ruderi della Chiesa Santa Caterina a circa 640 m WTG03, 1,2 km da WTG01, 2,3 km da WTG02, 1 km da WTG06, 1,3 km da WTG04, 1,9 km da WTG05; - Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri (ope legis), a circa 950 m da WTG05, 2,04 km da WTG01, 1,80 km da WTG02, 1,5 km da WTG03, 1 km da WTG04, 2 km da WTG06; -Ruderi della Chiesa di Sant'Antiogu Nou a Sanluri (ope legis), a circa 2,15 km da WTG02; -Chiesa campestre di Santa Marina in agro di Villanovaforru (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a circa 2,40 km da WTG07. Nell'abitato di Villanovaforru, distanze da WTG07 rispetto alla proiezione della pala: -Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a circa 2,60 km; -Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a circa 2,60 km. Nell'abitato di Sanluri, distanze da WTG02 rispetto alla proiezione della pala: - Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Storico Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009), a circa 2,60 km; - Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006), a circa 2,85 km; - Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961), a circa 2,90 km; - Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009), a circa 2,90 km; - Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011), a circa 3 km ... L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e del successivo art. 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR. Stante la premessa circa la non conformità al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in un contesto storicamente pluristratificato quale è la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento. Il bene culturale Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri è certamente il più vulnerabile ed il più esposto al rischio di estinzione dei valori testimoniali intrinseci e relazionali alla scala territoriale. Si tratta di una chiesa campestre inserita nel quadro paesaggistico agricolo tra Sanluri, Sardara e Villanovaforru e che ad oggi è già circondata da 4 torri eoliche di un piccolo impianto esistente, le quali distano rispettivamente soltanto 80 m, 100 m, 220 m e 240 m; a queste si dovrebbero sommare gli aerogeneratori WTG05 a circa 950 m, WTG04 a circa 1 km e WTG03 a circa 1,5 km. Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (WTG05 a circa 40 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa; WTG01 a circa 80 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa; WTG04 a circa 115 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa; nonché WTG07 a circa 130 m dal Riu Mitza su Canneddu), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Come evidenziato dal Comune di Sanluri nella nota prot. n. 15355 del 09/06/2023, sia l'impianto eolico che la viabilità di nuova realizzazione, interessano aree agricole classificate come "di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, caratterizzate anche da una produzione tipica e specializzata", elemento che determina ancor più la non conformità all'art. 29 della NTA del PPR. Ciò in considerazione delle motivazioni apodittiche che lo SIA propone per giustificare l'impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento (quest'ultima



disconosciuta nelle numerose note di osservazioni presentate dagli Enti locali coinvolti ed allegate alla nota dall'Assessorato della Difesa dell'ambiente della RAS prot. n. 18661 del 19/06/2023). La postazione eolica WTG06 lambisce inoltre un'area classificata tra le "aree seminaturali" (praterie) disciplinate dall'art. 26 NTA, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche un'ampia piazzola ed una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento, nel paesaggio agrario e seminaturale, di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Sanluri, Villanovaforru e Sardara classificano le aree dell'impianto come aree agricole e pertanto l'intervento non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore". Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervisibilità. Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, entro il bacino visivo dell'area vasta, anche entro i 3 km dall'area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati di origine medioevale, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice ed i centri storici di prima formazione tutelati dal PPR (Villanovaforru a 2,36 km; Sanluri a 2,62 km; Sardara a 3,54 km; Lunamatrona a 4,23 km; Collinas a 4,35 km; Furtei a 5,25 km; Villamar a 6,25 km; Pauli Arbarei a 6,68 km; Siddi a 6,70 km). La presenza dei 7 aerogeneratori di altezza pari 200 m, nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico. Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto. Il proponente non ritiene tuttavia di approfondire questi aspetti e nel Paragrafo 2.2 "Altri progetti e impianti nell'area di studio (potenziali effetti cumulativi)" dello SIA dichiara che: "l'analisi di Studio non ha attualmente potuto analizzare la presenza di altri impianti simili esistenti o proposti in questa fase. Ci si riserva di integrare necessaria analisi di effetto cumulo in una successiva fase dell'iter autorizzativo dell'impianto. In questa fase i parametri relativi agli effetti cumulativi necessari alla valutazione del potenziale impatto ambientale, come si descriverà con maggior dettaglio nel prosieguo, saranno pertanto massimizzati al fine di ottenere dei risultati cautelativi". Tra gli impianti al momento in iter autorizzatorio c'è il parco eolico denominato "Serras" (ID_VIP: 9713) nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona costituito da 10 torri eoliche di grande taglia. Con quest'ultimo l'impianto in esame risulta in continuità se non a tratti in sovrapposizione, tanto che WTG04 è sovrapposto ad SR07 del parco "Serras" e WTG 06 è sovrapposto a SR03; con questo si riscontrano poi numerose interferenze per il mancato rispetto della distanza tra gli aerogeneratori. In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio 10 simili impianti di grande taglia per circa un centinaio di pale, in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono. Si deve infine evidenziare che nella stessa porzione di territorio in comune di Sanluri è in esercizio un parco eolico costituito da 4 aerogeneratori, che distano meno di 1 km da WTG02, WTG05 e WTG04. Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti, risulta evidente che la coincidenza di più impianti

sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti. In accordo con quanto evidenziato dall'Assessorato della Difesa dell'ambiente della RAS, a p. 4 della citata nota prot. n. 18661 del 19/06/2023 "l'impianto, la cui area di visibilità è di 35.5 mila ettari, ha un elevatissimo impatto territoriale con un alto livello di concentrazione, che cumulando con i numerosi impianti in corso di valutazione/autorizzazione nello stesso ambito di intervento, definisce un'area di visibilità complessiva di 112 mila ettari circa, che interferisce sui paesaggi rurali di quattro regioni contigue: Marmilla, Trexenta, Campidano e Gerrei. I paesaggi rurali di queste regioni sono arricchiti, oltre che dalla presenza di tipicità produttive storiche, diverse e di grande pregio, da una densissima presenza di beni archeologici e culturali di varie epoche, di cui quella nuragica è quella maggiormente caratterizzante. La rete dell'offerta culturale, dei comuni ricadenti nell'area di visibilità, registra centinaia di migliaia di visitatori. Il valore di mercato generato annualmente dalla spesa dei visitatori del circuito dei beni culturali rappresenta un indotto economico in crescita. Le interferenze su questi beni riverbera esternalità sui ricettori turistico culturali che non sono state indagate".

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali". In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] ... Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo";

- i) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 20093 del 04/07/2023, con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il contributo regionale reso dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale con la nota prot. n. 31871 del 03/07/2023, nel quale si evidenzia che "... Gli aerogeneratori sono ubicati nella regione storica della Marmilla. E' una vasta zona prevalentemente pianeggiante molto fertile, con rilievi collinari e altopiani basaltici. Si estende tra il massiccio del Monte Arci e la Giara di Gesturi a nord e nord-ovest, la pianura del Medio Campidano a est, sud e ovest. Tale area denominata storicamente Marmilla deve il suo nome alla presenza di vaste colline tondeggianti, somiglianti verosimilmente a mammelle. Gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati a quote altimetriche comparabili, se non addirittura in sommità, di tali colline tondeggianti. Nella cartografia del PPR, le aree interessate dalle opere di connessione e dell'impianto eolico ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo e nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28, 29, 30 delle NTA del PPR) e tra le "Aree seminaturali" (artt. 25, 26, 27 delle NTA del PPR). Tra le "Aree ad utilizzazione agroforestale" si ha un prevalente interessamento di "Aree agroforestali, aree incolte" (linee di connessione elettrica, adeguamento viabilità, e torri eoliche) ma anche di "Colture specializzate e arboree" (linee di connessione elettrica, adeguamento viabilità) ed in prossimità di "Impianti boschivi artificiali" passano tratti della linea di connessione elettrica alla RTN. Tra le "Aree seminaturali" si ha un interessamento di "Praterie" (area di

sorvolo delle pale eoliche del generatore WTG06). L'uso del suolo è prevalentemente di tipo agricolo; le attività praticate, quali le colture estensive ed intensive, il pascolo brado, i riordini fondiari e le opere di sistemazione idraulica hanno modificato le caratteristiche del paesaggio allontanandolo da una situazione di naturalità. La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...); relativa alle "Aree seminaturali", all'art. 26 delle NTA, prevede che "sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado (...). Tutte le opere saranno realizzate prevalentemente su delle aree agricole (zona E). Le aree tutelate paesaggisticamente che sono interessate dalle opere da realizzare sono il Riu Mitza su Canneddu (opere connessione elettrica, adeguamento della viabilità esistente, area sorvolo delle pale eoliche del generatore WTG07), il Riu S. Caterina (opere connessione elettrica, adeguamento della viabilità esistente), il Riu Melas (opere di connessione elettrica, adeguamento viabilità esistente, area sorvolo delle pale eoliche del generatore WTG03), tutte tutelate ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR; il Riu S'Acqua Sassa (opere di connessione elettrica, adeguamento viabilità esistente), il Riu Sassuni (opere di connessione elettrica alla RTN, adeguamento viabilità esistente), tutte tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Non vengono dichiarate altre aree vincolate paesaggisticamente, da altri tipi di vincolo, interessate dalle opere. Dagli elaborati progettuali si rileva che le interferenze delle opere di connessione elettrica con le aree tutelate su citate consistono negli attraversamenti di esse in corrispondenza dei corsi d'acqua e delle relative fasce di 150 metri con significativi tratti in parallelismo ai corsi ed all'interno delle fasce tutelate, nella viabilità di accesso (sia che sia esistente od eventualmente adeguata) alle torri eoliche e alla nuova sottostazione di trasformazione SE di Sanluri e dalle aree di sorvolo delle pale eoliche dei generatori WTG03 e WTG07 ... Si richiama quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), in cui sono considerate non idonee alla ubicazione di FER le aree ricadenti tra i "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti" e le aree ricadenti tra le "Zone tutelate (Art. 142 del D.Lgs.42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Aree tutelate ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs.42/2004" ... Sono presenti foto dello stato attuale e non altrettante, numericamente parlando, foto simulazioni, nonché analisi di intervisibilità delle torri eoliche, ancorché non esaustive e insufficienti a valutare l'intervisibilità dell'impianto da tutti i beni paesaggistici e culturali nell'area vasta, dalle quali si evince comunque la significativa percezione delle stesse da numerosi punti di osservazione (mentre poco o nulla si è dimostrato sulla visibilità da importanti siti paesaggistici, storico culturali nonché identitari del territorio della Marmilla come ad es. il Castello di Sanluri) dovuta principalmente alla posizione elevata dei siti di installazione rispetto alle quote medie delle caratteristiche colline arrotondate della Marmilla (gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati a quote altimetriche significative rispetto alle quote medie dei rilievi circostanti) che comporta così, oltre alla mera percezione, un significativo cambiamento dello skyline del caratteristico paesaggio storico-culturale e agrario collinare della Marmilla. Si osserva che il paesaggio dell'area interessata, ad oggi, è caratterizzato da un'elevata concentrazione dei beni paesaggistici / archeologici e un particolare paesaggio agrario caratterizzato da una conformazione morfologica collinare e di altopiano, sinuoso nelle sue forme, su cui sono presenti vaste aree quasi completamente prive di copertura arborea ed arbustiva, ad esclusione di alcune porzioni di territorio dedicate ad oliveti e a colture temporanee associate all'olivo; dall'assenza di costruzioni ed infrastrutture in dette aree che risultano appena solcate dalla viabilità podereale e praticamente prive di alcun detrattore di paesaggio. Questi fattori, congiuntamente all'elevata visibilità dell'impianto da molteplici punti di percezione e dai significativi movimenti terra sull'attuale assetto del terreno naturale per

l'adeguamento/nuova realizzazione della viabilità poderale esistente e delle piazzole determinano da parte di questo Servizio l'espressione di una elevata criticità di carattere paesaggistico percettivo alla realizzazione dell'impianto ...";

- j) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 13588 del 06/07/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con il parere negativo espresso con la note del 28/06/2023 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, precisando *"... che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura";*
- k) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 13621 del 06/07/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con la nota del 28/06/2023, specificando che *"... risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive"*.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 28/06/2023, paragrafo A, pp. 2-3 - Allegato n. 1), architettonici (per quest'ultimi vedi il paragrafo B.1.2) e paesaggistici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 28/06/2023 (Allegato n. 1), evidenzia che *"... non è stata rinvenuta la documentazione con le foto simulazioni dai principali siti archeologici. In particolare si fa presente l'urgenza di analizzare le visuali dal nuraghe Genna Maria in quanto, seppur al di fuori dei 3 KM di fascia, è stato inserito nella tentative list dell'Unesco all'interno del progetto sulla civiltà nuragica che concorre al prestigioso riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità"*, il cui bene archeologico si trova, nel comune di Villanovaforru.


VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO il 15/11/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6557) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato *"Nuragic monuments of Sardinia"* tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale (v. il sito più particolare del Nuraghe Genna Maria, nel comune di Villanovaforru, identificato al n. 24).

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, del predetto Nuraghe Genna Maria, al fine di consentirne la considerazione tra i beni archeologici indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato *"Nuragic monuments of Sardinia"*.

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianti industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici e, tantomeno, architettonici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed oggi ai sensi dell'art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati e non solo nel caso in cui le relative






















indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa analisi degli effetti di shadow-flickering (v. SIA, paragrafi 6.5.2.3 e 7.4.1.10) e l'allegata Carta (elaborato n. SIA 05.3), ha determinato che anche i beni culturali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 28/06/2023 (Allegato n. 1) rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico o architettonico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



MA

CARTA DELL'EFFETTO FLICKERING

Layout Impianto 'Marmilla'	Aree di Sottostazione e consegna	Aree di Sottostazione e Consegna
 Buffer 2 Km	Tralicci	 Nuova stazione RTN
 Aerogeneratori (WTG)	<ul style="list-style-type: none"> Traliccio da dismettere Traliccio esistente Nuovi tralicci in progetto	 Stazione utente
Layout (Fase di Esercizio)	Condotta aerea	 Area stalli e antenne
 Piazzola di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> Linea aerea 380 kV da dismettere Linea aerea 380 kV esistente Nuovo raccordo 380 kV	 Nuove strade in progetto
Cavidotti interrati		 Ricettori
 Cavidotto MT		Ombreggiamento ore/anno
 Cavidotto AT		 0 - 50 ore/anno
		 50 - 250 ore/anno
		 250 - 500 ore/anno
		 500 - 1000 ore/anno
		 1000 - 8760 ore/anno


(da Componenti antropiche – Analisi dell'effetto flickering, con relativa legenda, elaborato n. SIA 05.3)

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, alti 200 m (v. elaborato *Tipico aerogeneratore (pianta e prospetti)*, elaborato n. Tav. 16; SIA, paragrafo 10.3, p. 335), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, per i quali beni archeologici ed architettonici il Proponente nel SIA ne individui una sola parte rispetto a quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 28/06/2023 (Allegato n. 1):



AREE IDONEE (ai sensi del D.L. n°199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

Layout Impianto 'Marmilla'

- Aerogeneratori (WTG)

Layout (Fase di Esercizio)

- Piazzola di esercizio

- Cavidotto MT

- Cavidotto AT

Are di Sottostazione e consegna

- Traliccio da dismettere
- Traliccio esistente
- NUOVI tralicci in progetto

- Linea aerea 380 kV da dismettere

- Linea aerea 380 kV esistente

- Nuovo raccordo 380 kV

Are di Sottostazione e Consegna

- Nuova stazione RTN

- Stazione utente

- Area stalli e antenne

- Nuove strade in progetto

AREE IDONEE (ai sensi del D.L. n°199 dell'8/11/2021)

- Fascia di rispetto Eolico (3.000 m)

Beni Culturali Parte II (D.L.g.s. 42/04)

Area storico culturali ex artt. 136

Beni paesaggistico storico culturali puntuali ex artt. 136 e 142

- Archeologico

- Architettonico

(da Sistema delle tutele Aree Idonee (ai sensi del D.L. n°199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.), con relativa legenda, elaborato n. SIA 07.6 – gli aerogeneratori in progetto sono evidenziati con cerchi ROSSI, ricadendo nelle medesime aree non dichiarate idonee anche il WTG02 sulla base dei beni culturali qui censiti)

CONSIDERATO che lo stesso Proponente riconosce gli impatti generati dall'impianto industriale proposto come negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale complessivamente interferito:

Handwritten signature/initials

Matrice di valutazione impatto ambientale nella FASE DI ESERCIZIO per l'intero impianto

				Produzione di Energia Elettrica da Fonte Eolica		Gestione dell'area dell'impianto		Manutenzione straordinaria dei sistemi elettrici																														
				X				X		X		X		X		X		X																				


salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l’espressione del parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale “1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l’istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 28/06/2023 – paragrafi A.2 e B.2, Allegato n. 1) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa è qui rinviata dal Proponente ad una fase successiva alla VIA, dichiarando di non averne individuati di simili quali “esistenti o proposti in questa fase” – v. SIA, paragrafo 2.2, p. 29 -, benché i relativi dati siano pubblici sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ma ancor più stante il riconoscimento del Proponente che “... Un impianto eolico di medie o grande dimensione può avere un impatto visivo non trascurabile, che dipende sensibilmente dal tipo di paesaggio (di prego o meno). L’importanza di questo tipo di impatto è accresciuta in considerazione di effetti cumulativi tra impianti contermini”, in SIA, paragrafo 5.7.2.6, p. 100), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 28/06/2023 (v. paragrafo B.2 – Allegato n. 1), attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti eolici industriali in corso di istruttoria VIA di competenza statale, oltre quelli già esistenti – identificati con punti BLU -, nell’area vasta in esame il progetto del parco eolico denominato “MARMILLA” - MASE-VA: ID_VIP 9789, identificato con riquadro con LINEA ROSSA)


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaca, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

Handwritten signature/initials


CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. SIA), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Infatti, il Proponente riconosce che l'impianto industriale proposto presenta una "alta" e "molto alta" intervisibilità da una vasta parte del territorio circostante, tanto da costituire un elemento industriale che altera il contesto di giacenza naturale oggi esistente ed entro il quale si colloca il patrimonio culturale descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 28/06/2023 (Allegato n. 1):

Handwritten signature



Carta del Grado di Visibilità Normalizzata

Layout Impianto 'Marmilla'

○ Area di impatto visivo potenziale (AIP 10 km buffer)

⊗ Aerogeneratori

— Cavidotto MT

— Cavidotto AT

Areie di Sottostazione e consegna

· Traliccio da dismettere

· Traliccio esistente

· Nuovi tralicci in progetto

— Linea aerea 380 kV da dismettere

— Linea aerea 380 kV esistente

· Nuovo raccordo 380 kV

Areie di Sottostazione e Consegna

■ Nuova stazione RTN

■ Stazione utente

■ Area stalli e antenne

Distanze dagli Aerogeneratori

○ 8.100 m

○ 4.000 m

○ 1.700 m

○ 900 m

Grado di intervisibilità Impianto (normalizzata alla distanza)

0 - 1 (Nulla)

1 - 2 (Molto bassa)

2 - 4 (Bassa)

4 - 6 (Media)

6 - 8 (Alta)

8 - 10 (Molto alta)

(da Componente Paesaggio Analisi di intervisibilità territoriale normalizzata, elaborato n. SIA 08.2, con relativa legenda – gli aerogeneratori in progetto sono evidenziati entro un cerchio VERDE)

Handwritten signature and initials.

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’Assetto ambientale, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (v. SIA, paragrafo 7.4.1.7), benché la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari nota prot. n. 41079 del 12/06/2023 – acquisita per il tramite delle osservazioni regionali del 19/06/2023 -, dichiara in merito alla lotta antincendio che *“... considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l’assenza di viabilità capillare, richiedono l’intervento di mezzi aerei ...”*.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio e alto più prossime alla stessa localizzazione (v. la nota della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, citate alla lett. e sopra riportata), ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, Principi, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si

può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "*... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato EOMRMD-I_Relò_21) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti (e, quindi, non solo quella relativa al Paesaggio) gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame. Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale e paesaggistico come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Engie Trexenta S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale del 28/06/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 28/06/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere "fortemente" negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 28/06/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

RITENUTO di poter far proprie le osservazioni rese dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, anche sulla base dei contributi istruttori regionali acquisiti, con le note sopra riportate del 19/06/2023 e del 04/07/2023.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 28/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 06/07/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR; visto il contributo istruttorio del 06/07/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo al **Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "MARMILLA", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN.**, da localizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei, nella provincia del Sud Sardegna, e con trasporto degli aerogeneratori dal Porto Canale di Cagliari nel comune di Cagliari (CA).

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Società Engie Trexenta S.r.l.

PARERE ISTRUTTORIO.

In riferimento alla richiesta in oggetto, vs. protocollo n. 8873-P del 23.05.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con il prot. n. 8360 del 24.05.2023, presa visione degli elaborati progettuali pubblicati sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9808/14453> [ID_VIP 9789] si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico nei comuni di Villanovaforru, Sardara e Sanluri, con Stazione Utente e opere RTN in comune di Sanluri, nonché delle relative opere di connessione alla RTN che attraversano anche il territorio di Furtei ed opere stradali per la realizzazione e l'esercizio. L'impianto sarà costituito da 7 turbine di grande taglia, di cui 5 in territorio di Sanluri, 1 in territorio di Sardara e 1 di Villanovaforru, aventi potenza nominale pari a 6.0 MW, altezza al mozzo pari a 115 mt, e lunghezza delle pale pari a 85 mt; l'altezza massima al colmo dell'aerogeneratore sarà di 200 m.

Le opere civili previste comprendono l'esecuzione dei plinti di fondazione degli aerogeneratori (di diametro pari a 24,50 m, la realizzazione delle piazzole di montaggio e manutenzione, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto. Sono inoltre previsti scavi a sezione obbligata per la realizzazione di cavidotti interrati di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la sottostazione di consegna.

Il percorso dei cavi MT si svilupperà lungo la viabilità interna, sulla strada provinciale SP 5 e lungo strade locali; l'accesso alle opere di connessione sarà garantito dalla strada provinciale SP 5 e dalla strada statale SS 197, mediante viabilità locale.

L'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN. 380/150 kV di Terna da realizzarsi nel territorio del Comune di Sanluri, a nord-est del centro abitato, da inserire in entra – esce alla linea R.T.N. 380 kV "Ittiri - Selargius". Il proponente dichiara che l'Impianto di Utente sarà parte di Opere condivise tra la Società ed altri operatori.



A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Nella buffer zone di 3 km si riscontrano i seguenti beni culturali dichiarati di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004:

Comune di Sanluri

- Nuraghe nuraghe Predi Ara, vincolo diretto con D.C.R. n. 82 del 11.05.2016, a circa 1426 m WTG01, a circa 660 m WTG02, a circa 1650 m WTG03, a circa 984 m WTG04, a circa 370 m WTG05, a circa 2710 m da WTG06.

-

Comune di Sardara

- Tomba di giganti Perdina 'e Craba, D.M. 24-01-1974 L. 1089/1939 art. 2, 3, a circa 750 m da WTG06, a circa 2130 m WTG01, a circa 1400 m WTG03, a circa 2070 m WTG04, a circa 2700 m WTG05;
- Nuraghe Nuratteddu, Decreto n. 130 del 17.10.2014, a circa 2660 m WTG01, a circa 1340 m da WTG06, a circa 2042 m WTG03, a circa 2730 m WTG04;
- nuraghe Ortu Comidu, vincolo Decreto n. 120 del 12.09.2014, a circa 2455 m da WTG06, a circa 2760 m WTG03;

Comune di Villanovaforru

- Resti di capanne abitative di un complesso nuragico, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 12.01.1982. ex lege 1089/1939, distante circa 2,66 km dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico;

A1 b. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici e da fonti di archivio e bibliografiche

Comune di Sanluri

- Nuraghe Gattus a circa 300 m WTG01, a circa 1460 m WTG02, a circa 816 m WTG03, a circa 1100 m WTG04, a circa 1485 m WTG05, a circa 1920 m da WTG06;
- nuraghe Candela a circa 600 m WTG01, a circa 1500m WTG03, a circa 1776m WTG05, a circa 2611 m da WTG06;
- nuraghe Cuccuru de Su Casu Moiau a circa 870 m WTG01, a circa 1860 m WTG02, a circa 297 m WTG03, a circa 970 m WTG04, a circa 1560 m WTG05, a circa 1244 m da WTG06;
- nuraghe Bruncu 'e Melas a circa 1255 m WTG01, a circa 1510 m WTG02, a circa 730 m WTG03, a circa 260 m WTG04, a circa 1557 m da WTG06;
- nuraghe S. Antioco a circa 2195 m WTG01, a circa 1825 WTG02, a circa 1856 m WTG03, a circa 1230 m WTG04, a circa 1000 m WTG05;
- nuraghe Brunku 'e Cresia a circa 2460 m WTG01, a circa 1890 m WTG02, a circa 2240 m WTG03, a circa 1575 m WTG04, a circa 1190 m WTG05;
- nuraghe Pusceddu a circa 2200 m WTG01, a circa 1075 m WTG02, a circa 2820 m WTG03, a circa 2275 m WTG04, a circa 1720 m WTG05;
- chiesa S. Antiogu Becciu a circa 2037 m WTG01, a circa 1880 m WTG02, a circa 1570 m WTG03, a circa 1030 m WTG04, a circa 1000 m WTG05, a circa 2059 m da WTG06;
- nuraghe Bruncu Masonis Baccas a circa 2440 m WTG02, a circa 2954 m WTG05;
- chiesa S. Antiogu rovine a circa 2197 m WTG02;
- nuraghe Fenu a circa 2900 m circa WTG02;
- nuraghe/recinto/pozzo nuragico Corti Sa perda a circa 2540 m WTG02, a circa 2440 m WTG05;
- area nota per il rinvenimento di tombe romane in loc. Rio Sassuni a circa 2850 m da WTG01, a circa 1775 m WTG02, a circa 2850 m WTG04, a circa 2250 m WTG05;



- area di necropoli punico romana Bruncu de Mesu a circa 2200 m WTG01, a circa 1470 m WTG02, a circa 1955 m WTG03, a circa 1280 m WTG04, a circa 770 m WTG05;
- area di insediamento punico romano Sa Ruina Stuppoi a circa 1000 m WTG01, a circa 910 m WTG02, a circa 1035 m WTG03, a circa 390 m WTG04, a circa 350 m WTG05, a circa 2126 m da WTG06;
- Bruncu de Sa Battalla a circa 2847 m WTG02;
- insediamento nuragico Bruncu S'Ollastu (al confine fra Sanluri e Villamar) a circa 2856 m WTG05;

Comune di Sardara

- ruderi chiesa Santa Caterina ruderi circa a circa 1252 m WTG01, a circa 2290 m WTG02, a circa 640 m WTG03, a circa 1025 m da WTG06, a circa 1350 m WTG04, a circa 1955 m WTG05;
- nuraghe Brunzu Marzu a circa 2347 m da WTG06, a circa 2550 m WTG01, 2390 m WTG02,
- nuraghe Pedralba a circa 2650 m WTG01, a circa 2690 m WTG03, a circa 2854 m da WTG06;
- nuraghe Arbicci a circa 540 m da WTG06, a circa 2630 m WTG01, a 1740 m WTG03, a circa 2850 m WTG05;
- nuraghe Sincuri a circa 1770 m da WTG06, a circa 2910 m WTG03;
- insediamento romano Bruncu cresia a circa 1670 m da WTG06, a circa 2910 m WTG03;
- area della necropoli di Acqua Pruna a circa 680 m da WTG06;
- area dell'insediamento romano di Mason'e Oneddu a circa 1440 m da WTG06;
- area del nuraghe Pred'e Piali a circa 2512 m da WTG06;
- area dell'insediamento medioevale di Donigalla a circa 2898 m da WTG06;
- area dell'insediamento nuragico di Corrazzu de Serra a circa 500 m da WTG06.

Comune di Lunamatrona

- · Nuraghe sa Lopera, distante circa 1,87 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico;
- · Nuraghe Corti Baccas, distante circa 3,00 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico
-

Comune di Villanovaforru

- Nuraghe Marramutta, distante circa 1,98 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico e circa 2196 m dall'aerogeneratore WTG06;
- Nuraghe Mori Siliqua, distante circa 655 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG07 del parco eolico e a circa 1950 m WTG03, a circa 1990 m WTG04;

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Esaminata la documentazione prodotta e analizzati i dati d'archivio e bibliografici agli atti di questo ufficio, si rileva quanto segue.

All'interno della buffer zone di 3 km si riscontra la presenza di diversi i beni immobili dichiarati di interesse archeologico ex artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004.

Nel comune di Villanovaforru è presente un aerogeneratore (WTG07), che insiste a solo 655 metri a nord-ovest del sito archeologico di Mori Siliqua. In relazione a questo aerogeneratore, nell'areale di 3 Km sono presenti altri siti archeologici importanti, quali il sito di Pinna 'e Maiolu, dichiarato con D.M. del 12.01.1982. ex lege 1089/1939, che è regolarmente gestito e aperto al pubblico nonché oggetto di progetti di scavo, restauro e valorizzazione.

Nel territorio comunale di Sardara è prevista in progetto la realizzazione di un aerogeneratore (WTG07), che ricade a circa 750 m dalla tomba di giganti Perdina 'e Craba, tutelata ai sensi del D.M. 24.01.1974, a circa 1340 m dal Nuraghe Nuratteddu, tutelato ai sensi del decreto n. 130 del 17.10.2014, e a circa 2455 m dal nuraghe Ortu Comidu, tutelato ai sensi del Decreto n. 120 del 12.09.2014.

Nel Comune di Sardara il nuraghe Predi Ara, tutelato con D.C.R. n. 82 del 11.05.2016, ricade a circa 1426 m dall'aerogeneratore WTG01, a circa 660 m da WTG02, a circa 1650 m da WTG03, a circa 984 m da WTG04, a circa 370 m da WTG05, a circa 2710 m da WTG06.

Si specifica che non è stata rinvenuta la documentazione con le foto simulazioni dai principali siti archeologici. In particolare si fa presente l'urgenza di analizzare le visuali dal nuraghe Genna Maria in quanto, seppur al di fuori dei 3 KM di fascia, è stato inserito nella *tentative list* dell'Unesco all'interno del progetto sulla civiltà nuragica che concorre al prestigioso riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità.



A 3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Per questo progetto non è stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 che avrebbe potuto aiutare la progettazione nell'escludere l'impatto sul patrimonio archeologico ancora sepolto e a mitigare la possibilità di impostare opere in aree a rischio archeologico.

Tuttavia, considerato che l'impianto ricade in area non idonea ai sensi del d. lgs. 199 del 2021 si ritiene di non chiedere la verifica preventiva dell'interesse archeologico che potrebbe solo aumentare la quantità di patrimonio archeologico presente nel parco eolico in esame.

Con le stesse motivazioni, non si richiedono foto simulazioni e visuali dai principali siti archeologici dell'areale.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico, considerata la forte presenza di monumenti archeologici nell'area individuata per le opere, vista la presenza di siti di estremo interesse che insistono nell'area, analizzata l'area di 3 km di distanza dagli aerogeneratori, si comunica che le opere ricadono in area non idonea per l'impianto di parchi eolici ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 199 del 2021 e che pertanto si ritiene che il progetto così come pervenuto non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere negativo.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 distano circa:

-12 km a Nord-Est (D.M. 09/05/1975 – Las Plassas- Zona e ruderi del castello)

-13 km a Nord-Est (D.M. 09/07/1981 – Barumini zona della Giara, in seguito ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018).

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Art. 142, comma 1, lett. c):

WTG05 a circa 40 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa e a circa 380 m dalla fascia del Fiume n. 643;

WTG01 a circa 80 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa e a circa 850 m dalla fascia del Riu Conti Baccas;

WTG04 a circa 115 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa;

WTG03 a circa 560 m dalla fascia di tutela del Fiume Corti Baccas e a circa 750 m dalla fascia del Riu Acqua Sassa;

WTG02 a circa 650 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa;

WTG07 a circa 1 km dalla fascia di tutela del Riu Sa Figù, a circa 1 km dalla fascia del Fiume Funtana su Conti e a circa 1,20 km dalla fascia del Riu Lacus.

WTG06 a circa 1,6 km dalla fascia di tutela del Riu Brunco Fenogu;

-Art. 142, comma 1, lett. h): il terreno in agro del Comune di Sanluri distinto in catasto al Foglio 21, mappale 130, è accertato come aperto all'esercizio dell'uso civico.

-Art. 142, comma 1, lett. l): a circa 7,5 km il vulcano Santu Muali.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di Sanluri è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 2001, non adeguato al PPR.

Nel Comune di Villanovaforru è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1990, non adeguato al PPR.

Nel Comune di Sardara è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 2000, non adeguato al PPR.

L'impianto eolico si sviluppa in un'area classificata interamente come zona urbanistica E - agricola.



B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

- Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

La postazione eolica WTG06 lambisce un'area classificata tra le "aree seminaturali" (praterie) di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."

- Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

WTG07 a circa 130 m dal Riu Mitza su Canneddu;

WTG03 a circa 180 m dal Riu Melas;

WTG01 a circa 240 m dal Riu Masusecci e a circa 290 metri dal Riu Santa Caterina;

WTG06 a circa 270 m dal Riu Mitza su Canneddu.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

IBA 178 Campidano Centrale, a circa 1,80 km;

ZPS ITB043056 Giara di Siddi, a 5,14 km;

ZCS ITB042234 Monte Mannu-Monte Ladu, a 9,28 km;

ZCS ITB042237 Monte San Mauro, a 12,14 km;

ZCS ITB041112 Giada di Gesturi, a 14,71 km;

ZCS ITB043054 Campidano Centrale, a 15,84.

Assetto Storico Culturale

Le opere costituenti il progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR.

A partire dalle vicinanze dell'impianto si segnalano numerosi beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere. Si segnalano inoltre i seguenti beni paesaggistici di natura architettonica:

-ID 5811 Sanluri – Castello di Eleonora, a 3,10 km;

-ID 5813 Sanluri – Casa Pilloni in Via Tiveri, a 3,18 km;

-ID 5812 Sanluri – Mura medioevali, a 3,25 km;

-ID 5814 Sardara – Casa Diana, a 3,82 km.

Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Villanovaforru a 2,36 km; Sanluri a 2,62 km; Sardara a 3,54 km; Lunamatrona a 4,23 km; Collinas a 4,35 km; Furtei a 5,25 km; Villamar a 6,25 km; Pauli Arbarei a 6,68 km; Siddi a 6,70 km; Segariu a 7,87 km; San Gavino Monreale a 8,43 km; Gonnostramatza a 8,57 km ed Ussaramanna a 9,26 km.

Assetto insediativo

L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

B.1.2 – Beni Architettonici



B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Villanovaforru, distanze da WTG07 rispetto alla proiezione della pala:

- Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a circa 2,60 km;
- Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a circa 2,60 km.

Sanluri, distanze da WTG02 rispetto alla proiezione della pala:

- Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Storico Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009), a circa 2,60 km;
- Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006), a circa 2,85 km;
- Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961), a circa 2,90 km;
- Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009), a circa 2,90 km;
- Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011), a circa 3 km;
- Antica Casa in via Tuveri n. 8 (D.M. del 04/10/1969), a circa 3,04 km;
- Chiesa di N.S. delle Grazie (D.D.R. n. 56 del 31/05/2007), a circa 3,05 km;
- Municipio (D.D.R. n. 61 del 16/09/2008), a circa 3,10 km;
- Casa Vinci (D.D.R. n. 71 del 16/02/2006), a circa 3,30 km;
- Tratto di mura medievali (D.M. del 21/11/1969), a circa 3,40 km;
- Ex Mattatoio sede Laboratorio antichi mestieri (D.D.R. n. 60 del 16/09/2008), a circa 3,50 km.

B.1.2.b – *Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.*

Villanovaforru, distanze da WTG07 rispetto alla proiezione della pala:

- Casa Mandis a Villanovaforru, a circa 2,50 km.

Sanluri, distanze da WTG02:

- Chiesa di San Rocco, a circa 2,75 km;
- Edificio sede dell'Unione dei comuni della Marmilla, a circa 2,90 km;
- Chiesa di San Sebastiano, a circa 2,95 km rispetto alla proiezione della pala;
- Museo Casa del Pane Ex Frantoio Villasanta sede Laboratorio cultura materiale del pane, a circa 3,10 km;
- Chiesa di S.-Pietro o oratorio della Pietà ed annessa piazza, a circa 3,20 km;
- Chiesa di San Martino, a circa 3,50 km.

Ed inoltre, le chiese campestri ed i beni culturali extraurbani di, distanze rispetto alla proiezione della pala:

- Ruderi della Chiesa Santa Caterina a circa a circa 640 m WTG03;
 - Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri (ope legis), a circa 950 m da WTG05;
 - Ruderi della Chiesa di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri (ope legis), a circa 2,15 km da WTG02;
 - Chiesa campestre di Santa Marina in agro di Villanovaforru (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a circa 2,40 km da WTG07;
 - Ex Miniera e Laveria di Monreale ed ex Miniera di Perda Lai in agro di Sardara (ope legis), a circa 5,50 km da WTG06;
 - Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007), a circa 6,2 km da WTG06;
- nonché tutti i beni culturali *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice, qui non espressamente elencati.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato.

Beni culturali extraurbani, distanze rispetto alla proiezione della pala:

- Ruderi della Chiesa Santa Caterina a circa a circa 640 m WTG03, 1,2 km da WTG01, 2,3 km da WTG02, 1 km da WTG06, 1,3 km da WTG04, 1,9 km da WTG05;
- Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri (ope legis), a circa 950 m da WTG05, 2,04 km da WTG01, 1,80 km da WTG02, 1,5 km da WTG03, 1 km da WTG04, 2 km da WTG06;
- Ruderi della Chiesa di Sant'Antiogu Nou a Sanluri (ope legis), a circa 2,15 km da WTG02;
- Chiesa campestre di Santa Marina in agro di Villanovaforru (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a circa 2,40 km da WTG07.

Nell'abitato di Villanovaforru, distanze da WTG07 rispetto alla proiezione della pala:

- Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a circa 2,60 km;
- Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a circa 2,60 km.



Nell'abitato di Sanluri, distanze da WTG02 rispetto alla proiezione della pala:

- Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Storico Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009), a circa 2,60 km;
- Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006), a circa 2,85 km;
- Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961), a circa 2,90 km;
- Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009), a circa 2,90 km;
- Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011), a circa 3 km.

L'intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 229 m e i 290 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di numerosi altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un paesaggio del tutto peculiare.

L'areale di studio, nel territorio di Sanluri, Villanovaforru e Sardara, è parte di un territorio rurale dedito all'agricoltura ed all'allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d'acqua o, in taluni casi, nei confini poderali mentre i sistemi forestali, collocati più a Nord dell'area di impianto, occupano in prevalenza i tratti più accidentati e scoscesi.

L'areale di studio è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale quali Villanovaforru a 2,36 km; Sanluri a 2,62 km; Sardara a 3,54 km; Lunamatrona a 4,23 km; Collinas a 4,35 km; Furtei a 5,25 km; Villamar a 6,25 km; Pauli Arbarei a 6,68 km; Siddi a 6,70 km. Oltre ai resti dell'infrastrutturazione medievale, sotto l'egida dei Castelli di Sanluri e Monreale, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi.

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e del successivo art. 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR.

Stante la premessa circa la non conformità al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in un contesto storicamente pluristratificato quale è la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

Il bene culturale Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri è certamente il più vulnerabile ed il più esposto al rischio di estinzione dei valori testimoniali intrinseci e relazionali alla scala territoriale. Si tratta di una chiesa campestre inserita nel quadro paesaggistico agricolo tra Sanluri, Sardara e Villanovaforru e che ad oggi è già circondata da 4 torri eoliche di un piccolo impianto esistente, le quali distano rispettivamente soltanto 80 m, 100 m, 220 m e 240 m; a queste si dovrebbero sommare gli aerogeneratori WTG05 a circa 950 m, WTG04 a circa 1 km e WTG03 a circa 1,5 km.

Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico.

Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (WTG05 a circa 40 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa; WTG01 a circa 80 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa; WTG04 a circa 115 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa; nonché WTG07 a circa 130 m dal Riu Mitza su Canneddu), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di *"conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree classificate dal PPR come *"aree ad utilizzazione agroforestale"* disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso"*.



Come evidenziato dal Comune di Sanluri nella nota prot. n. 15355 del 09/06/2023, sia l'impianto eolico che la viabilità di nuova realizzazione, interessano aree agricole classificate come *"di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzate anche da una produzione tipica e specializzata"*, elemento che determina ancor più la non conformità all'art. 29 della NTA del PPR. Ciò in considerazione delle motivazioni apodittiche che lo SIA propone per giustificare l'impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento (quest'ultima disconosciuta nelle numerose note di osservazioni presentate dagli Enti locali coinvolti ed allegate alla nota dall'Assessorato della Difesa dell'ambiente della RAS prot. n. 18661 del 19/06/2023).

La postazione eolica WTG06 lambisce inoltre un'area classificata tra le "aree seminaturali" (praterie) disciplinate dall'art. 26 NTA, per cui sono vietati *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado"*.

Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche un'ampia piazzola ed una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento, nel paesaggio agrario e seminaturale, di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Sanluri, Villanovaforru e Sardara classificano le aree dell'impianto come aree agricole e pertanto l'intervento non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore".

Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervisibilità.

Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, entro il bacino visivo dell'area vasta, anche entro i 3 km dall'area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati di origine medioevale, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice ed i centri storici di prima formazione tutelati dal PPR (Villanovaforru a 2,36 km; Sanluri a 2,62 km; Sardara a 3,54 km; Lunamatrona a 4,23 km; Collinas a 4,35 km; Furtei a 5,25 km; Villamar a 6,25 km; Pauli Arbarei a 6,68 km; Siddi a 6,70 km). La presenza dei 7 aerogeneratori di altezza pari 200 m, nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico.

Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto.

Il proponente non ritiene tuttavia di approfondire questi aspetti e nel Paragrafo 2.2 "Altri progetti e impianti nell'area di studio (potenziali effetti cumulativi)" dello SIA dichiara che: *"l'analisi di Studio non ha attualmente potuto analizzare la presenza di altri impianti simili esistenti o proposti in questa fase. Ci si riserva di integrare necessaria analisi di effetto cumulo in una successiva fase dell'iter autorizzativo dell'impianto. In questa fase i parametri relativi agli effetti cumulativi necessari alla valutazione del potenziale impatto ambientale, come si descriverà con maggior dettaglio nel prosieguo, saranno pertanto massimizzati al fine di ottenere dei risultati cautelativi"*.

Tra gli impianti al momento in iter autorizzatorio c'è il parco eolico denominato "Serras" (ID_VIP: 9713) nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona costituito da 10 torri eoliche di grande taglia.

Con quest'ultimo l'impianto in esame risulta in continuità se non a tratti in sovrapposizione, tanto che WTG04 è sovrapposto ad SR07 del parco "Serras" e WTG 06 è sovrapposto a SR03; con questo si riscontrano poi numerose interferenze per il mancato rispetto della distanza tra gli aerogeneratori.

In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio 10 simili impianti di grande taglia per circa un centinaio di pale, in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono.

Si deve infine evidenziare che nella stessa porzione di territorio in comune di Sanluri è in esercizio un parco eolico



costituito da 4 aerogeneratori, che distano meno di 1 km da WTG02, WTG05 e WTG04.

Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti, risulta evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti.

In accordo con quanto evidenziato dall'Assessorato della Difesa dell'ambiente della RAS, a p. 4 della citata nota prot. n. 18661 del 19/06/2023 *"l'impianto, la cui area di visibilità è di 35.5 mila ettari, ha un elevatissimo impatto territoriale con un alto livello di concentrazione, che cumulando con i numerosi impianti in corso di valutazione/autorizzazione nello stesso ambito di intervento, definisce un'area di visibilità complessiva di 112 mila ettari circa, che interferisce sui paesaggi rurali di quattro regioni contigue: Marmilla, Trexenta, Campidano e Gerrei. I paesaggi rurali di queste regioni sono arricchiti, oltre che dalla presenza di tipicità produttive storiche, diverse e di grande pregio, da una densissima presenza di beni archeologici e culturali di varie epoche, di cui quella nuragica è quella maggiormente caratterizzante. La rete dell'offerta culturale, dei comuni ricadenti nell'area di visibilità, registra centinaia di migliaia di visitatori. Il valore di mercato generato annualmente dalla spesa dei visitatori del circuito dei beni culturali rappresenta un indotto economico in crescita. Le interferenze su questi beni riverbera esternalità sui ricettori turistico culturali che non sono state indagate"*.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e



culturali.

Area funzionale patrimonio archeologico

I funzionari archeologi
Dott.ssa Chiara Pilo



Dott. Riccardo Locci



Dott. ssa Gianfranca Salis




Area funzionale beni architettonici e paesaggio

Il tecnico istruttore
arch. Gabriela Frulio



Il funzionario architetto
arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

**[ID_VIP: 9789] Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU) – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Marmilla”, costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, e delle opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Engie Trexenta S.r.l.
Contributo istruttorio.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della richiesta di codesto Servizio prot. n. 8873 del 23.05.2023, vista la nota prot. n. 10349 del 28.06.2023, acquisita agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 13026 del 30.06.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (nel prosieguo ‘Soprintendenza’) ha comunicato il proprio motivato parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine alla tutela archeologica.

Nella richiamata nota, la Soprintendenza procede a un'analisi di dettaglio delle copiosissime evidenze archeologiche che interessano le aree in argomento e che l'Ufficio provvede a elencare nel dettaglio anche con riferimento alle distanze/interferenze con le singole sezioni delle opere in progetto.

In tale disamina viene sottolineato come le opere in progetto si collochino a meno di 3 Km di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, (tomba di giganti Perdina 'e Craba, nuraghi Predi Ara, Nuratteddu e Ortu Comidu e complesso nuragico sito nel comune di Villanovaforru), nonché da oltre 30 tra monumenti e siti archeologici, compresi tra l'epoca nuragica e l'età medievale, cui si aggiunge il noto nuraghe di Genna Maria che, seppure al di fuori del buffer suddetto, è stato inserito nella *tentative list* dell'Unesco all'interno del progetto sulla civiltà nuragica

La Soprintendenza, rilevata l'assenza del documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico già prevista all'art. 25, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e oggi prevista all'art. 1, c. 2 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, considera i dati accertati d'Ufficio pienamente adeguati a motivare l'incompatibilità delle opere in parola con la tutela del patrimonio archeologico, anche tenuto conto che l'impianto ricade in area non idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021.

Per le stesse ragioni, l'Ufficio ritiene inconferente richiedere fotosimulazioni e visuali dai principali siti archeologici dell'areale, per i quali appaiono indubbi gli impatti negativi in un contesto territoriale a così elevata densità e monumentalità di testimonianze archeologiche.



Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura.

Il funzionario archeologo

dott. Sara Neri

(tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)

Sara Neri

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini

Lino Traini





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9789] Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU) - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Società Engie Trexenta S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 8873 del 23/05/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 10349 del 28/06/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per quanto di competenza si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Nello specifico, risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c *quater*, del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

